



Fabio Franceschi

(ricercatore in Diritto canonico ed ecclesiastico nell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Dipartimento di studi giuridici, filosofici ed economici)

I progetti per l'introduzione del divorzio in Italia in epoca post-unitaria¹

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Cenni sulla legislazione matrimoniale nell'Italia preunitaria – 3. L'introduzione del matrimonio civile nella codificazione unitaria del 1865 e la questione del divorzio – 4. I primi fermenti divorzisti: i progetti Morelli (1878-1880) – 5. Il progetto Villa del 1881 – 6. Il progetto Zanardelli del 1883 – 7. Il divorzio sul finire del XIX secolo: un problema aperto – 8. Il secondo progetto Villa (1892) – 9. Il terzo progetto Villa (1892-1893) – 10. L'inizio del nuovo secolo e il rinnovato entusiasmo divorzista. Il progetto Berenini-Borciani (1901) – 11. Il progetto Zanardelli-Cocco Ortu (1902) – 12. Il divorzio nel periodo giolittiano e il progetto Comandini (1914) – 13. Il progetto Marangoni-Lazzari (1920): fine di un'epoca – 14. Considerazioni conclusive.

1 – Premessa

A tutti sono note le vicende che, nella seconda metà del secolo scorso, portarono all'introduzione dell'istituto dello scioglimento del matrimonio in Italia, nonché quelle, successive, legate alla vicenda referendaria promossa per l'abolizione della legge introduttiva del medesimo.

Meno nota, invece, è la circostanza che già nei decenni successivi all'unificazione nazionale, e ancora fino alla vigilia dell'avvento del fascismo, nel clima di generale rinnovamento della società civile e di emancipazione della stessa dai dettami e dalla secolare influenza della Chiesa, specie in ambito familiare, furono presentati in sede parlamentare ben dieci disegni di legge per l'introduzione del divorzio, alcuni di iniziativa parlamentare, altri di iniziativa governativa, dei quali nessuno, per diverse ragioni, vide mai la luce.

Di tali disegni di legge –delle vicende che portarono alla loro presentazione, delle ragioni che li accompagnarono e di quelle che ne decretarono il fallimento– si vuole allora recuperare la memoria, per far riemergere dall'oblio un piccolo pezzo dimenticato di storia politica e giuridica del Paese.

¹ Contributo sottoposto a valutazione.



Se è vero, difatti, che i medesimi non sortirono alcun esito favorevole, per l'ostilità avverso ogni ipotesi di temperamento del principio della indissolubilità del vincolo matrimoniale da parte della classe dirigente post-unitaria, la quale continuò fundamentalmente ad ispirare la propria azione ai principi della tradizione cattolica (seppure giustificati in una rinnovata visione laica), è pur vero che la ripetuta proposizione in sede parlamentare, nell'arco del periodo considerato, di disegni di legge volti alla introduzione del divorzio mostra come la questione fosse ben viva e presente nell'agone politico (e non solo) del giovane Stato italiano.

Per tale motivo, e per meglio ricomporre il quadro delle differenti posizioni politiche, giuridiche e ideologiche che caratterizzarono, in quegli anni, il dibattito sulla opportunità della introduzione del divorzio in Italia, per come furono percepite e vissute dai contemporanei, si privilegerà, nell'opera ricostruttiva, l'esame dei lavori parlamentari relativi ai progetti in questione (interventi, relazioni, lavori delle Commissioni), dai quali, più che da qualsiasi altra fonte coeva e successiva, emergono invero con chiarezza –sebbene con frequenti confusioni tra l'ambito della politica e quello proprio del diritto– i contorni complessivi della questione, con tutte le implicazioni di ordine sociale e politico alla stessa connessi.

2 – Cenni sulla legislazione matrimoniale nell'Italia preunitaria

Agli inizi del Risorgimento, essendo l'Italia ancora divisa in vari Stati, non esisteva una legislazione matrimoniale uniforme valida per tutta la penisola, ma questa variava da Stato a Stato, oscillando tra il sistema austriaco, ispirato ad un criterio di ampio rispetto dei diritti dello Stato², e quello Piemontese, che lasciava, invece, interamente alla Chiesa la celebrazione del matrimonio (l'art. 108 del Codice Albertino stabiliva, infatti, che "il matrimonio si celebra giusta le regole, e colle solennità prescritte dalla Chiesa cattolica"), limitandosi unicamente a statuire sugli effetti civili nascenti dal matrimonio.

In nessuno Stato preunitario esisteva il matrimonio civile

² Il codice civile generale Austriaco (ABGB) promulgato nel 1811, in vigore nel Regno Lombardo-Veneto a partire dal 1816, conteneva un dettagliato regolamento della materia matrimoniale (con menzione dei requisiti di capacità, degli impedimenti, delle cause che viziavano il consenso), fondato su basi confessionali, con regimi differenti a seconda della confessione religiosa di appartenenza, sia per la forma della celebrazione, sia per la dissolubilità (o meno) del vincolo.



–introdotta nel breve periodo della dominazione Napoleonica, per essere poi prontamente abolita con la Restaurazione–, ed anzi può dirsi che in materia matrimoniale ben poco risultava innovato rispetto alla disciplina dell'istituto quale formalizzata dal Concilio di Trento (1545-1563), e sostanzialmente accolta in tutti i Paesi cattolici.

Il matrimonio dei cattolici continuava, in altri termini, ad essere un atto di natura religiosa, sottoposto, quanto ai requisiti sostanziali ed alla forma della celebrazione, alle corrispondenti norme del diritto canonico, che ne sancivano l'indissolubilità³. La giurisdizione in materia di invalidità del vincolo era riservata ai tribunali ecclesiastici, mentre ai tribunali statali era affidata unicamente la competenza a pronunciare la separazione tra i coniugi in base alle cause indicate dalla legge civile (adulterio, eccessi, sevizie, minacce, ingiurie gravi etc..).

Nessuna apertura, per i cattolici, era ovviamente prevista in materia di scioglimento del matrimonio, essendo il principio della indissolubilità del vincolo coniugale, formulato nel decreto tridentino *Tametsi*, recepito praticamente in tutti i codici preunitari italiani⁴.

La breve parentesi divorzista, che si era avuta durante la dominazione napoleonica in quegli Stati della penisola ai quali era stata estesa la legislazione civile francese⁵, si era infatti prontamente esaurita

3 Cfr., in proposito, il § 75 del codice civile generale austriaco (ABGB) per il Regno Lombardo-Veneto (1811); l'art. 108 del Codice civile per gli Stati del Re di Sardegna (1837); l'art. 67 del Codice civile per il Regno delle Due Sicilie (1819); il rinvio generale al diritto comune, al diritto canonico e alle costituzioni apostoliche, di cui all'art. 1 della legislazione civile per gli Stati Pontifici (1835). Quanto al matrimonio dei cristiani non cattolici e degli israeliti si faceva, talvolta, rinvio agli "usi e regolamenti propri" (cfr. §§ 75 u.p. e 123 ss. ABGB; art. 108 u.p. Codice Albertino). Nello Stato Pontificio per il matrimonio degli israeliti era riconosciuta pienamente la validità del diritto talmudico-rabbinico. Nessuna disposizione sul matrimonio dei non cattolici era, invece, contenuta nel codice del Regno delle Due Sicilie.

4 Cfr. il § 111 ABGB (che nel sancire l'indissolubilità del matrimonio tra cattolici, la estendeva anche ai matrimoni misti); l'art. 216 del Codice per il Regno delle Due Sicilie; l'art. 144 del Codice Albertino. Il decreto conciliare "Tametsi" (11 novembre 1563) stabiliva l'indissolubilità, purché consumato, del matrimonio tra battezzati (can. 5-7); per i cattolici erano dunque possibili, ricorrendone gli estremi, solo le ipotesi di scioglimento in base ai privilegi paolino e petrino e alla dispensa *super rato*, di competenza dell'autorità ecclesiastica.

5 Il divorzio, introdotto in Francia dai legislatori della rivoluzione nel 1792, era stato ripreso e accuratamente disciplinato, qualche anno dopo, dal codice civile napoleonico (1803), in base al quale esso era ammesso come causa di scioglimento del vincolo coniugale non solo nel caso di gravi colpe di uno o di entrambi i coniugi (in particolare poteva essere chiesto: dal marito per l'adulterio della moglie; dalla moglie per quello del marito accompagnato dalla introduzione della concubina nella casa coniugale; da



con l'avvento della Restaurazione, per effetto della quale anche il divorzio, come la gran parte del diritto napoleonico, era stato revocato negli Stati italiani in cui era stato in vigore; solo il codice civile austriaco (ABGB) aveva conservato la possibilità dello scioglimento del matrimonio, ammettendolo in casi determinati, ma unicamente per quegli acattolici cui la propria religione lo facesse lecito⁶.

3 – L'introduzione del matrimonio civile nella codificazione unitaria del 1865 e la questione del divorzio

Nel rinnovato clima Risorgimentale, caratterizzato dai tentativi dello Stato di avocare a sé poteri e competenze precedentemente di spettanza esclusiva o prevalente della Chiesa, le questioni della introduzione del matrimonio civile obbligatorio, e, in conseguenza, di cause di scioglimento del vincolo diverse dalla morte (ossia del divorzio) assunsero, da subito, centrale importanza.

Ne costituisce testimonianza il progetto di legge per l'introduzione del matrimonio civile presentato dal guardasigilli Boncompagni alla

ciascuno dei due coniugi per eccessi, sevizie od ingiurie gravi, o per la condanna dell'altro a pena infamante), ma anche nel caso di consenso "scambievolmente e perseverante de' coniugi (...)", tale da dimostrare che la vita comune fosse loro divenuta insopportabile (art. 233). Durante la dominazione napoleonica il divorzio era stato introdotto anche nei vari Stati italiani ai quali era stata gradualmente estesa la legislazione civile francese. Il codice civile del Regno d'Italia del 1806, modellato sul *Code civil* francese, prevedeva, in particolare, la possibilità che il matrimonio si sciogliesse, oltre che per la morte o la condanna definitiva di uno dei coniugi ad una pena producente la morte civile, anche per il divorzio legalmente pronunciato (art. 227); cause di divorzio erano le stesse previste dal codice francese (artt. 229-234). Tranne che per mutuo consenso, era poi ammessa la separazione personale, che dopo tre anni dalla pronuncia, poteva convertirsi in divorzio ad istanza del coniuge già convenuto per la separazione, qualora il coniuge attore della medesima non avesse inteso riprendere la convivenza (art. 310). Per approfondimenti si rinvia all'opera fondamentale di P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1942)*, il Mulino, Bologna, 1974, p. 92 ss.

6 Cfr. § 113 ABGB per gli israeliti, che richiamava il diritto ebraico per lo scioglimento del matrimonio tra israeliti e per il quale, dunque, lo scioglimento era possibile "a seguito di reciproco libero consenso, mediante il libello di ripudio che il marito dà alla moglie" (§§. 115-116); e § 115 ABGB per i cristiani acattolici, che consentiva agli stessi di chiedere il divorzio per "gravi motivi" espressamente stabiliti. Tale diversità comportava, per le minoranze ebraiche e protestanti dei territori italiani dell'Impero, la possibilità di usufruire di un regime di scioglimento del vincolo matrimoniale che era, invece, negata alla maggioranza cattolica.



Camera piemontese il 6 giugno 1852, primo tentativo di riforma in senso statualistico della legislazione matrimoniale del tempo⁷. Tale progetto, approvato dalla Camera, fu ritirato dal governo nel dicembre dello stesso anno dopo che il primo articolo era stato respinto in sede di votazione dal Senato, sull'onda della ferma opposizione manifestata dal mondo cattolico (culminata con la lettera inviata da Pio IX al re Vittorio Emanuele II in data 19 settembre 1852, nella quale il Pontefice aveva manifestato il suo profondo dissenso nei confronti della ventilata riforma, reputando inammissibile qualsiasi diminuzione della piena giurisdizione della

7 L'art. 7 della legge 9 Aprile 1850 (la cosiddetta legge Siccardi, soppressiva del privilegio del foro per gli ecclesiastici) aveva incaricato il Governo di "presentare un progetto di legge inteso a regolare il contratto di matrimonio nelle sue relazioni con la legge civile, la capacità dei contraenti, la forma e gli effetti di tale contratto". Il disegno di legge fu presentato alla Camera del Regno, dopo varie modifiche, il 6 giugno del 1852 ad opera del guardasigilli Boncompagni. Esso esordiva affermando che "il matrimonio, nelle sue relazioni con la legge civile, é un contratto: essa quindi prescrive le forme della sua celebrazione; dispone sulle qualità e condizioni di chi lo contrae, sulla sua validità e sugli effetti civili che ne derivano" (art. 1). Il testo conteneva una regolamentazione esauriente delle condizioni di capacità a contrarre matrimonio e di validità del vincolo; lasciava la celebrazione all'autorità ecclesiastica (salvo un matrimonio civile dinanzi al giudice mandamentale ove per qualsiasi causa non potesse celebrarsi il matrimonio davanti al ministro di culto), ma stabiliva che il matrimonio doveva essere registrato nei registri dello stato civile; disciplinava, inoltre, la separazione personale e l'annullamento del vincolo, ma non considerava ancora il divorzio quale causa autonoma di scioglimento del vincolo, consentendo unicamente lo scioglimento per morte di uno dei coniugi. Nella relazione della Commissione della Camera sul progetto Boncompagni, illustrata dal relatore Sineo, si legge, a tal proposito: "Il matrimonio legalmente contratto é dichiarato indissolubile dalla legge presente (...). Ad onta dei gravi motivi che possono talvolta militare per ammettere il divorzio, di cui ci danno esempi le nazioni più colte d'Europa, la vostra commissione opina che l'assoluta indissolubilità sia la più agevolmente conducevole ad assicurare quella benefica influenza che il matrimonio deve esercitare nella nostra condizione sociale". La stessa Commissione reale consultiva affermò, tuttavia, il principio che "non é scosso il principio della indissolubilità del matrimonio, solo perché le leggi in via di eccezione e per cause determinate ammettano il divorzio". In sostanza, l'introduzione di tale istituto veniva rinviata ad altro momento, nella consapevolezza che l'approvazione della legge sul matrimonio civile costituisse il necessario antecedente logico di essa. Per il testo della proposta e della relazione cfr. *Disegno di legge Boncompagni di Mombello per l'Istituzione del matrimonio civile*, Atti del Parlamento Subalpino, Camera Regia, IV Legislatura, Sessione 1852-1853, vol. VII, cc. 631-642. Per una dettagliata descrizione dei vari progetti successivamente approntati dalla Commissione e dei resoconti delle discussioni parlamentari che accompagnarono il progetto Boncompagni cfr. anche *Lavori preparatori del codice civile del Regno d'Italia*, 2^a ed., Roma, 1886, vol. 1, pt. 1.



Chiesa in materia matrimoniale⁸), la quale aveva convinto il re sabauda, conscio del pericolo di una rottura dei già delicati rapporti con il Vaticano, dell'inopportunità della riforma, inducendolo ad esercitare una forte pressione sul Senato in senso contrario all'approvazione della legge⁹.

All'indomani della unificazione nazionale, tuttavia, la questione tornò di stretta attualità, unitamente e nel contesto della esigenza, dai più avvertita, dell'adozione di una codificazione unitaria, in grado di uniformare tra loro le diverse legislazioni dei cessati Stati italiani.

Tale operazione, del resto, presentava le difficoltà maggiori proprio in tema di diritto di famiglia e, particolarmente, di legislazione matrimoniale. Se da una parte, infatti, andava ormai prendendo corpo l'idea di una potestà autonoma dell'autorità pubblica in quel settore, specie in relazione agli effetti civili, dall'altra v'erano la secolare tradizione cattolica e il convincimento, radicato, che per la formazione del vincolo e la sua validità fosse sufficiente ottemperare alle prescrizioni canoniche.

Sicché, negli anni immediatamente successivi all'unificazione, si accese violenta la disputa tra coloro che rivendicavano allo Stato la facoltà di regolare integralmente l'istituto matrimoniale e che auspicavano

⁸ In essa si legge: "E' domma di Fede essere stato elevato il Matrimonio da N.S.G.C. alla dignità del Sacramento, ed è dottrina della Chiesa Cattolica che il Sacramento non è una qualità accidentale aggiunta al contratto, ma è di essenza al Matrimonio stesso, così che l'unione coniugale non è legittima se non nel Matrimonio-Sacramento fuori del quale non vi è che un pretto concubinato. Una legge civile che supponendo divisibile per i Cattolici il Sacramento dal contratto di Matrimonio, pretende di regolarne la validità, contraddice alla dottrina della Chiesa, invade i diritti della medesima e praticamente parifica il concubinato al Sacramento del Matrimonio, sanzionando legittimo l'uno come l'altro": *Pio IX a Vittorio Emanuele*, 19 settembre 1852, in **P. PIRRI**, *Pio IX e Vittorio Emanuele II dal loro carteggio privato*, I: *La laicizzazione dello Stato Sardo 1848-1856*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1980, p. 117.

⁹ Il guardasigilli Boncompagni, commentando il ritiro del progetto, affermò: "Il ministero si tiene ancora obbligato dal prescritto della legge del 9 aprile 1850 a cercare i mezzi di provvedervi. La sua condotta nelle cose che spettano alle relazioni fra la Chiesa e lo Stato sarà informata dai principi che espresse nelle discussioni sostenute in questi ultimi giorni: ossequio alla religione dello Stato, riverenza ai suoi rettori e rispetto ai loro diritti; ma indipendenza assoluta dello Stato nelle materie che appartengono alla sua competenza. Libertà alla Chiesa come a tutti, ma vigilanza assidua affinché sotto nessun pretesto, fosse anche sotto quello della religione, non ne sia abusato a danno dell'ordine pubblico contro il rispetto alle leggi e contro le libertà assicurate dallo Statuto". Per più ampi dettagli sul progetto Boncompagni si rinvia a **E. VITALE**, *Il tentativo di introdurre il matrimonio civile in Piemonte (1850-1852)*, Edizioni dell'Ateneo, Roma, 1951, spec. p. 107 ss.; **P. UNGARI**, *Storia del diritto di famiglia (1796-1942)*, cit., pp. 137-139; **A.C. JEMOLO**, *Il matrimonio*, in *Trattato di diritto civile* sotto la direzione di F. Vassalli, vol. III, tomo I, 1, Utet, Torino, 1961, p. 533.



l'introduzione del matrimonio civile, e i deputati più conservatori e di ispirazione cattolica, che rifiutavano invece la svolta separatista, mirando a conservare alla Chiesa la sua piena giurisdizione in materia.

Già a partire dal dicembre 1859 era stata istituita una apposita Commissione incaricata di allestire un progetto di nuovo codice civile; seguirono una serie di progetti che, in materia matrimoniale, rivendicando al potere civile "la pienezza della sua giurisdizione e lasciando alla coscienza religiosa ciò che è di suo esclusivo dominio"¹⁰, miravano ad introdurre la celebrazione civile come l'unica forma di unione coniugale riconosciuta dallo Stato.

L'ultimo in ordine di tempo fu il progetto di primo libro del codice civile presentato in Senato il 10 luglio 1863 dal guardasigilli Pisanelli che, malgrado la decisa opposizione dei parlamentari cattolici¹¹, raccolse il parere favorevole dell'apposita Commissione Senatoria, nella cui relazione veniva ribadito con fermezza il diritto dello Stato di regolare con proprie leggi la formazione della famiglia nella nuova società italiana¹².

Una volta giunto in aula, tuttavia, intorno ad esso si accese veemente la disputa. L'on. Vito D'Ondes Reggio, esponente di spicco dell'opposizione cattolica, nello sforzo di impedire la svolta separatista arrivò a sostenere l'imprescindibilità del divorzio come logica conseguenza dell'introduzione del matrimonio civile obbligatorio.

Celebre il suo discorso alla Camera dei Deputati del 13 febbraio 1865:

10 Cfr., in proposito, la relazione del guardasigilli Cassinis sul progetto da lui presentato nel giugno 1860, in *Lavori preparatori del codice civile del Regno d'Italia*, cit., vol. II, pt. 1.

11 Tali deputati, in alternativa al progetto governativo, proposero di istituire un matrimonio civile facoltativo, suscettibile di scioglimento per divorzio, a carattere residuale: ammesso, cioè, solamente per coloro che, non appartenendo ad uno dei culti riconosciuti dallo Stato, o ad alcuna religione, o per altra causa, non potessero contrarre matrimonio nella corrispondente forma religiosa. Tale progetto fu, tuttavia, respinto in Commissione.

12 Cfr. *Relazione* della Commissione del Senato, pres. De Foresta, est. Vigliani, svolta nella tornata del 16 giugno 1864, in *Atti del Parlamento italiano*, Camera dei Deputati, VIII Legislatura, Sessione 1863-1864, *Discussioni*, vol. XIII, p. 5381 ss. In essa si legge: "(...) nel regolare il matrimonio, la legge civile non deve vedere che cittadini, come la religione non vede che credenti. Donde la conseguenza, che il matrimonio civile deve sussistere affatto indipendente e disgiunto dal matrimonio religioso. Le forme del primo possono essere imposte e comandate: quelle del secondo debbono essere lasciate libere alla coscienza dei contraenti". E più oltre: "Tutti i cittadini, senza distinzione di culto o di credenza, si debbono sottomettere, per essere marito e moglie in faccia alla società, alle norme e solennità che la legge civile prescrive".



“E vedete la contraddizione in cui cade lo Stato. Tutte le obbligazioni personali, secondo le leggi di tutti i popoli civili, si risolvono in soddisfacimento dei danni; il solo contratto del matrimonio civile non si può sciogliere. Lo Stato non può volere il matrimonio innanzi a sé perpetuo; lo Stato deve ammettere il divorzio. Io reputo il divorzio di detrimento al consorzio umano, pure vi sono casi che in virtù dei soli principii religiosi non si può rigettare. E poi nella dura alternativa di vedere calpestata la libertà di coscienza o di ripararci col divorzio nel matrimonio civile, non esito, stimo necessario cotesto divorzio”¹³.

Affermazione ovviamente paradossale, cui replicò l'on. De Foresta, relatore sul progetto, facendo notare che la natura contrattuale del matrimonio non comportava necessariamente il divorzio:

“(…) noi consideriamo il matrimonio come un’alta istituzione sociale, che ha regole particolari determinate anzitutto dall’interesse sociale, che vuole l’indissolubilità del vincolo del matrimonio per l’educazione della famiglia, la fiducia tra gli sposi, la sicurezza della vecchiaia, e per molte altre grandi ragioni”¹⁴.

Fu, peraltro, il ministro Pisanelli, al cui nome principalmente è legato il codice civile del 1865, a rispecchiare eloquentemente nella sua replica la valutazione della coscienza generale dell’epoca, di cui si era fatta interprete la classe politica al governo, favorevole all’accoglimento del principio separatista in materia matrimoniale.

Lo Stato, affermò Pisanelli,

“ha il diritto di regolare il matrimonio nelle sue relazioni civili; ha il diritto di regolarle per quanto si attiene alla società civile. Allo Stato incombe di regolare i modi con cui la nuova unione si costituisce, e determinarne i diritti. Può il matrimonio avere una sanzione più alta, la religiosa; ma questa è fuori dalla competenza dello Stato (...)”¹⁵.

Pur con una esigua maggioranza, il progetto governativo riuscì infine a prevalere sull’opposizione del Senato; cosicché, il nuovo codice civile del Regno d’Italia introdusse il matrimonio civile obbligatorio come l’unica forma di unione coniugale riconosciuta dallo Stato (art. 93), pur non facendo divieto ai cittadini cattolici di contrarre anche il matrimonio

13 Cfr. *Svolgimento del progetto Pisanelli*, in *Atti del Parlamento italiano*, Camera dei Deputati, VIII legislatura, Sessione 1863-1864-1865, vol. XVI, *Discussioni*, tornata del 13 febbraio 1865, pag. 8180.

14 *Ibidem*.

15 *Ivi*, p. 8181.



religioso, e di attribuire, nella loro coscienza di credenti, maggiore importanza al vincolo contratto in Chiesa, davanti a Dio, con le forme solenni del rito cattolico, che a quello contratto in municipio, con le semplici formalità burocratiche previste dal codice civile¹⁶.

Nessuna apertura si ebbe, invece, in tema di divorzio. L'art. 148 del nuovo codice civile riaffermò, infatti, che "il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei coniugi; è ammessa però la loro separazione personale"¹⁷, ribadendo così il tradizionale principio della indissolubilità del vincolo, approvato tre secoli prima dal Concilio di Trento, che in tal modo divenne l'elemento comune sia al matrimonio religioso, sia al matrimonio civile, giustificato nel primo dalla natura sacramentale dell'istituto, nel secondo dalla volontà politica dello Stato di non porsi in contrasto con uno dei capisaldi della dottrina cattolica.

Decisiva per l'esclusione dal nuovo codice civile del diritto di sciogliersi dal vincolo matrimoniale fu, durante la fase preparatoria, l'opposizione del Pisanelli, che definì il divorzio "fatto del tutto repugnante ai nostri costumi", e nella sua relazione al codice espresse chiaramente i motivi del suo dissenso:

16 Per diversi anni, anzi, vi fu ancora un numero assai alto di matrimoni celebrati con il solo rito religioso, con la conseguenza che migliaia di famiglie vennero a trovarsi in condizione di illegittimità (per essersi gli sposi legati solo religiosamente), tanto che negli anni successivi vari parlamentari reclamarono l'esigenza di una legge che stabilisse la precedenza obbligatoria del matrimonio civile su quello religioso, vietando alle autorità ecclesiastiche di celebrare le nozze se queste non avessero prima ricevuto la sanzione civile. In proposito cfr. **P. UNGARI**, *Storia del diritto di famiglia*, cit., pp. 188-192.

17 L'istituto giuridico della separazione personale dei coniugi, che il codice civile italiano derivò dal diritto canonico, scioglieva di fatto il vincolo coniugale, ma ne conservava tutti gli effetti giuridici, compreso l'obbligo di reciproca fedeltà e l'attribuzione al marito separato della paternità di tutti dei figli nati dopo la separazione dalle unioni illegittime della moglie separata con altri uomini. La separazione poteva essere domandata per causa di adulterio o di volontario abbandono, e per causa di eccessi, sevizie, minacce e ingiurie gravi (art. 150). L'azione di separazione per l'adulterio del marito era, però, ammessa soltanto nell'ipotesi in cui questi mantenesse la concubina in casa o notoriamente in altro luogo, oppure concorressero circostanze tali che il fatto costituisse un'ingiuria grave alla moglie (art. 150 cpv.). La separazione poteva, poi, essere chiesta nei confronti del coniuge condannato ad una pena criminale, tranne il caso che la sentenza fosse anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ne fosse stato consapevole (art. 151), mentre alla moglie era data facoltà di domandarla (art. 152) quando il marito, senza alcun giusto motivo, non avesse fissato una residenza (o avendone i mezzi, avesse rifiutato di fissarla in modo conveniente alla sua condizione). Gli artt. 153-158 regolavano gli effetti della separazione.



“Quando una legge collocasse sulla soglia del matrimonio e nel suo seno l’idea del divorzio, questa avvelenerebbe la santità delle nozze, ne deturperebbe l’onestà, poiché questa idea si muterebbe nelle mura domestiche in perenne e amaro sospetto e questo vizierebbe fin dal suo principio la società coniugale e le impedirebbe di raggiungere il suo fine”¹⁸.

In realtà quello dell’indissolubilità era un principio ancora fortemente radicato nella coscienza popolare di un Paese di secolare tradizione cattolica, ed era considerato dalla classe governante come un indispensabile mezzo di coesione, anche di fronte al nascente movimento socialista. I propositi costantemente manifestati dalla classe dirigente liberale di addivenire ad una conciliazione con la Santa Sede rendevano poi impossibile, dopo l’introduzione del matrimonio civile obbligatorio, anche quella del divorzio, che avrebbe ulteriormente aggravato la frattura esistente tra le parti¹⁹, per cui, malgrado le voci dissenzienti di alcuni

18 Cfr. *Relazione Pisanelli* al Codice civile del 1865, in *Atti del Parlamento italiano*, Camera dei Deputati, VIII Legislatura, *Documenti*, n. 1-467-A-bis, p. 23. L’esclusione del divorzio dal nuovo codice si trova, poi, ribadita nella relazione della Commissione senatoria, ove essa veniva fondata su considerazioni attinenti l’ordine naturale e l’interesse della società civile: “Il progetto esclude affatto l’idea del divorzio, ossia dello scioglimento del vincolo matrimoniale, non per motivi religiosi, ma per motivi dettati dall’interesse della società civile, ed ammette soltanto la separazione dei coniugi per cause determinate. La sola morte, ultima linea delle cose umane, romperà il nodo che stringe gli sposi. Il mutuo loro consenso non varrà neppure a farlo cassare (...). Se è vero che il matrimonio fu dichiarato indissolubile dalla religione cattolica o da qualche altro culto, ciò non esclude che, nell’ordine naturale e nell’ordine civile, possano anche esistere motivi abbastanza gravi per far riconoscere e stabilire la stessa indissolubilità del vincolo civile del matrimonio. La natura umana, che vuole stabili e costanti le unioni dell’uomo e della donna, per la procreazione della specie e per l’educazione dei figli, non è certamente favorevole al divorzio, il quale gravemente pregiudica la formazione e lo sviluppo della famiglia. Vi si mostra non meno avverso l’interesse della società civile, di cui l’ordine, la pace, e il morale svolgimento sentono dai divorzi funesto pregiudizio. La religione e lo Stato si trovano d’accordo sopra questo punto, come in molti altri, attinenti all’ordine morale”. Il testo della relazione si può leggere in **M. BESSONE, E. ROPPO**, *Il diritto di famiglia. Evoluzione storica, principi costituzionali, lineamenti della riforma*, Giappichelli, Torino, 1977, p. 118.

19 Nell’imminenza della sua introduzione, la Santa Sede aveva apertamente condannato il matrimonio civile: si veda la sezione dedicata agli *Errori de matrimonio cristiano* nel *Syllabus* annesso all’enciclica *Quanta cura* dell’8 dicembre 1864, in *Pii IX P.M. Acta*, Pars I, III: *Errori de matrimonio cristiano*, Typographia Bonarum Artium, Romae, 1864, pp. 714-715, ove tra i vari errori veniva specificamente indicato quello per cui “Iure naturae matrimonii vinculum non est indissolubile, et in variis casibus divortium proprie dictum auctoritate civili sancir ipotest” (LXVII). La recisa condanna del matrimonio civile fu poi ribadita, dopo la sua introduzione, in una allocuzione del 22 giugno 1868, in cui la



deputati laici, tale istituto non fu accolto nel primo codice del nuovo Regno d'Italia, e la questione del divorzio fu momentaneamente accantonata²⁰.

4 - I primi fermenti divorzisti: i progetti Morelli (1878-1880)

Negli anni successivi alla promulgazione del codice, la polemica sulla opportunità della introduzione di cause di scioglimento del vincolo diverse dalla morte di uno dei coniugi restò viva negli ambienti giuridici e politici.

Se da una parte, infatti, si cominciava a prendere coscienza del fatto che la separazione personale non poteva considerarsi l'unico rimedio contro l'intollerabilità di certe unioni, dall'altra l'introduzione del divorzio era caldamente osteggiata non solo dal mondo cattolico, ma anche dalle autorità laiche più conservatrici e dalla gran parte del mondo giuridico, ancora legate ad una visione tradizionale della famiglia, e restie ad ogni tentativo di riforma; né la stessa trovava un valido sostegno all'interno dell'opinione pubblica, indifferente e scettica nei confronti di un istituto di cui non avvertiva la necessità immediata.

codificazione del 1865 venne definita "nefanda legge", che "disconosciuto il carattere religioso del matrimonio, lo ridusse alla condizione di un contratto puramente civile" (cfr. *Pii IX P.M. Acta*, Pars I, IV, Typographia Bonarum Artium, Romae, 1869, p. 407 ss.).

²⁰ Il governo aveva, in altri termini, preferito lasciare aperta la questione dei casi di scioglimento del matrimonio, affidandola a eventuali successive iniziative legislative, nella consapevolezza che una discussione sull'opportunità dell'introduzione del divorzio avrebbe rallentato, pregiudicandolo, l'iter della codificazione, la cui sollecita approvazione era, invece, di importanza capitale per il nuovo Stato Italiano. Significative, in proposito, le parole di Tommaso Villa, che nel 1881, presentando il suo primo progetto di legge per l'introduzione del divorzio, ricordò appunto i motivi per cui l'istituto non era stato accolto nel codice civile: "I compilatori del nostro Codice non credettero opportuno derogare al principio dell'assoluta indissolubilità del vincolo matrimoniale, benché pubblicisti e giureconsulti reclamassero vivamente l'istituzione del divorzio. Al legislatore del 1865 non parve fosse prudente procedere troppo oltre verso una meta, al cui conseguimento si opponevano le influenze secolari di un potere che contrastava ancora all'Italia il coronamento della sua unità. Fu già grande opera l'istituzione del matrimonio civile, mentre tanta parte della penisola non riconosceva in questa materia altra autorità che il diritto canonico; una più ampia rivendicazione dell'autorità dello Stato avrebbe potuto da molti interpretarsi come frutto di passione politica ed un'offesa al sentimento religioso dei cattolici, e avrebbe per avventura compromesso eziandio quanto invece si è compiuto senza perturbazioni di sorta": *Svolgimento della proposta Villa*, in *Atti del Parlamento italiano*, Camera dei Deputati, *Legislazione XIV*, Sessione 1880-1881, *Raccolta Atti stampati*, vol. VII, c. n. 159, p. 1.



Ciononostante, già all'indomani della promulgazione del nuovo codice, i fautori del divorzio tornarono a far sentire la loro voce.

L'on. Salvatore Morelli, fedele seguace della Sinistra parlamentare, noto soprattutto per il suo interesse per la questione femminile, già a partire dal giugno del 1867 inserì lo scioglimento del matrimonio in un progetto di legge tendente alla "Abolizione della schiavitù domestica con la reintegrazione giuridica della donna, accordando alla donna i diritti civili e politici"²¹.

Nel marzo del 1874, lo stesso deputato, tra vari progetti "per assicurare con guarentigie giuridiche la sorte dei fanciulli e delle donne", propose una modifica dell'art. 148 del codice civile, in base alla quale il matrimonio avrebbe potuto sciogliersi anche con il divorzio, purché "sempre preceduto dallo sperimento giudiziario della separazione personale"²². Tale progetto, così come era avvenuto per il precedente, non giunse mai alla discussione parlamentare; né miglior fortuna ebbe un nuovo progetto che, ricalcando sostanzialmente nei contenuti il precedente, fu presentato dallo stesso Morelli nel giugno 1875²³.

L'avvento al potere della Sinistra, nel 1876, fece sperare in un indirizzo politico più aperto e in un rinnovamento in senso democratico del Paese²⁴, e in questo clima si tornò a parlare di divorzio.

Fu ancora l'on. Morelli che, nella seduta del 13 maggio 1878, presentò alla Camera un autonomo progetto di legge per l'introduzione del divorzio, con il titolo "Disposizioni concernenti il divorzio", che prevedeva sei casi di ammissibilità allo scioglimento: "1) impotenza sopravvenuta ed insanabile; 2) infedeltà di uno dei coniugi, o prostituzione della moglie accertata da un giudicato; 3) tentativo di

21 Notizie su tale progetto si possono trovare in **P. UNGARI**, *Storia del diritto di famiglia*, cit., p. 184 e p. 204, nt. 2.

22 Cfr. *Disegno di legge Morelli*, in *Atti del Parlamento italiano*, Camera dei Deputati, XI Legislatura, Sessione 1873-74, *Discussioni*, tornata del 6 marzo 1874, p. 2083. E, infatti, secondo Morelli, una volta "ammesso il matrimonio civile, di cui è legge suprema la volontà dei coniugi, ne viene come logica conseguenza il diritto di disunirsi, quando gravi motivi di dissenso domestico, rendendo incompatibile il consorzio del marito e della moglie per gli scandali e le rovine che ne derivano alla educazione dei figliuoli, dispongano con maturo consiglio le medesime volontà allo scioglimento del matrimonio" (*ibidem*).

23 Cfr. *Disegno di legge Morelli*, in *Atti del Parlamento italiano*, Camera dei Deputati, XII Legislatura, Sessione 1874-75, *Discussioni*, I tornata del 14 giugno 1875, p. 4246.

24 In realtà le cose non cambiarono di molto; il partito d'azione, anticlericale e antipapale, una volta arrivato al potere come Sinistra, proseguì la politica ecclesiastica della Destra conservatrice. In proposito cfr. **A.C. JEMOLO**, *Chiesa e Stato in Italia dalla unificazione a Giovanni XXIII*, Einaudi, Torino, 1965, p. 67.



consorticidio; 4) condanna ai lavori forzati a vita; 5) prodigalità estrema; 6) incompatibilità di carattere constatata da contrasti e disordini abituali nella famiglia, che ne rendano impossibile la convivenza”²⁵.

Il progetto prevedeva un tentativo di conciliazione da effettuarsi ad opera del presidente del tribunale (art. 2), stabilendo che decorsi inutilmente sei mesi da tale tentativo “verrà pronunciata sentenza di divorzio, la quale condannerà altresì alle spese ed ai danni chi ne motivò il giudizio, ed impedirà alla moglie di portare ulteriormente il nome del marito” (art. 2 cpv.).

L'on. Morelli fu ammesso a svolgere la propria proposta nella seduta del 25 maggio successivo:

“(…) La grande paura che si affaccia a proposito di una legge così importante, come é la legge sul divorzio, si é che con essa si attenti alla famiglia. Cosa volete? Voi distruggete la famiglia, si dice da alcuno (...). Ma, signori, distruggere la famiglia! La famiglia non é fine, é mezzo, ed essa, come tale, deve rispondere a scopi molto elevati, e quando manca al suo compito per effetto del suo organamento, é debito del legislatore farle subire le opportune modificazioni. Chi dice che si può distruggere la famiglia, dice una cosa che non può stare; perché dove c'è uomo, donna e fanciullo, c'è la famiglia”²⁶.

Morelli ricordava, poi, come tale famiglia, nel corso dei secoli, avesse subito numerose modificazioni, e tra queste il divorzio, istituto noto e applicato fin dall'antichità:

“Questo divorzio lo ebbero gli israeliti, gli egiziani, i greci e i romani. (...) Anche i primi cristiani non si attennero sempre alla sentenza di San Matteo: *quod Deus coniunxit, homo non separet*; ma ammisero il divorzio per servizio divino, per adulterio e per ragioni di Stato, come risulta da un capitolare di Carlo Magno (Baluzio, 1, VI). Lo stesso Carlo Magno ed una serie di principi divorziarono più volte. Dunque il divorzio si mantenne sempre perché l'immobilità é dei

25 Cfr. *Disegno di legge Morelli*, in *Atti del Parlamento italiano*, Camera dei Deputati, XIII Legislatura, Sessione 1878, *Documenti*, c. n. 63, pp. 1-2. La prima e l'ultima delle cause previste erano valide solo in assenza di figli e discendenti. Tale progetto, pur essendo il quarto dello stesso deputato in ordine di tempo, fu tuttavia il primo presentato organicamente come tale (e non inserito incidentalmente nel dibattito su altre questioni come i precedenti) e, come tale, preso in considerazione dalla Camera.

26 *Svolgimento della proposta Morelli*, in *Atti del Parlamento italiano*, Camera dei Deputati, XIII Legislatura, Sessione 1878, *Discussioni*, vol. II, tornata del 25 maggio 1878, p. 1100.



morti, non dei vivi, e non é più possibile che, qualunque sia il legislatore, si possa permettere che le cose rimangano in stato assolutamente di confusione e di disordine, massime quando questo disordine si aggira nel seno della famiglia²⁷.

Morelli proseguiva poi ricordando come il divorzio fosse ammesso in tutte le nazioni civili di cui alcune cattoliche, e come tale istituto fosse indispensabile per ragioni morali e di libertà della coscienza individuale dell'uomo, per lo sviluppo della personalità della donna in relazione alla mutata coscienza sociale, e per risolvere le sconessioni e le disarmonie giuridiche della famiglia, poiché "la condizione di cose che deriva dall'essere i coniugi costretti a rimanere uniti tutta la vita, é disgraziata, é immorale"²⁸.

Alla presa in considerazione della proposta non si oppose il ministro guardasigilli on. Conforti, il quale, tuttavia, fece notare l'inopportunità di un cambiamento tanto radicale della disciplina codiciale da poco introdotta, e il sostanziale disinteresse per la riforma invocata da parte della opinione pubblica, che non considerava certo il divorzio tra i suoi obiettivi più immediati²⁹.

La proposta, svolta tra la generale indifferenza della Camera, non ebbe tuttavia ulteriore svolgimento a causa della anticipata chiusura della sessione parlamentare.

Lo stesso Morelli, per nulla scoraggiato, presentò alla Camera una nuova proposta di legge nella sessione seguente, il 19 febbraio 1880³⁰, comprendente stavolta due sole ipotesi di divorzio: "la condanna del coniuge ai lavori forzati a vita, e la separazione personale completa protrattasi oltre sei anni (in presenza di figli) e oltre tre anni (in assenza di questi)"³¹.

²⁷ *Ivi*, p. 1101.

²⁸ *Ivi*, p. 1104.

²⁹ *Ivi*, pp. 1105-1106. Nelle parole del guardasigilli Conforti era evidente il timore di non incidere sul faticoso compromesso da poco raggiunto col nuovo codice. Un'apertura al divorzio, nel pieno della "questione romana", avrebbe, infatti, scatenato l'immediata reazione della Santa Sede e dell'intero mondo cattolico.

³⁰ *Svolgimento della proposta Morelli*, in *Atti del Parlamento italiano*, Camera dei Deputati, XIII Legislatura, sessione 1880, *Discussioni*, vol. I, pp. 567-579.

³¹ Si trattava, dunque, di un progetto profondamente diverso rispetto al precedente, che considerava il divorzio come rimedio ordinario delle crisi familiari. Il nuovo progetto, di contro, introduceva una sorta di "piccolo divorzio", possibile solo in casi limite. Delle due ipotesi contemplate, la prima era prevista "affinché tante povere mogli non debbano mantenere il nome di un assassino, di un brigante, di un tristo qualunque che ha deturpato il nome della famiglia e quello della sposa" (cfr. *Svolgimento della*



Sulla base di tale proposta la sentenza di scioglimento del matrimonio avrebbe dovuto provvedere anche ai mezzi per l'allevamento e l'educazione dei figli, i quali avrebbero dovuto essere affidati di preferenza alla madre, purché altre gravi ragioni non consigliassero il contrario (art. 3); essa, inoltre, prendeva in considerazione anche il problema dei figli illegittimi, stabilendo che i figli nati durante la separazione personale da altre unioni dei coniugi divorziati acquistassero la legittimità col susseguente atto di matrimonio (art. 4).

La proposta venne ammessa in discussione nella seconda tornata dell'8 marzo dello stesso anno, e Morelli, sviluppando i temi già affrontati due anni prima, la accompagnò con queste parole:

“Il divorzio é divenuto una necessità, una urgenza d'ordine pubblico, una urgenza di moralità sociale reclamata dal bisogno della pace sociale. Ebbene, la pace sociale, o signori, in gran parte é riposta nell'ordinamento della famiglia; e non crediate che i legislatori delle altre parti abbiano atteso tanto tempo per quanto ne abbiamo atteso noialtri. Nossignori; tre quarti del mondo hanno il divorzio. La sola parte, la sola grande famiglia che manca di questo mezzo di quiete e di benessere sociale é costituita dalle stirpi latine: Italia, Spagna e Francia”³².

Dopo aver citato gli Stati che ammettevano il divorzio, nel suo appassionato discorso, Morelli coinvolgeva anche la Chiesa:

“Ma, o vi farò forse meravigliare dicendo che il papato ha pur esso il divorzio, il papato, che lo contrasta agli altri, ha vari motivi di divorzio che prendono il nome di impedimenti dirimenti. Però il nome non cangia la natura della cosa, e la sostanza rimane la stessa; sicché, se l'impedimento dirimente scioglie il matrimonio dagli effetti comuni, si vede chiaro che gli impedimenti dirimenti sono sinonimi

proposta Morelli, in Atti del Parlamento italiano, cit., p. 574). In relazione alla seconda, in sede di discussione Morelli precisava: “Quando non vi é prole io desidero che la separazione sia come una sentenza preparatoria, la quale abbia la durata di tre anni; se nei tre anni i coniugi si riuniscono, ebbene, il divorzio non ha luogo, se non si riuniscono allora hanno il diritto di domandare il divorzio. Quando vi é prole poi il divorzio avverrà dopo sei anni di separazione non interrotta da riavvicinamento alcuno. Sempre però il divorzio é un atto libero che dipende dalla volontà delle parti, e non debba essere coatto da alcuna violenza” (ivi, p. 574).

³² Cfr. *Svolgimento della proposta Morelli, in Atti del Parlamento italiano, cit., p. 569.*



di divorzio”, e dunque “tutta l’opposizione al divorzio é un ammasso di sofismi, e si tengono due pesi e due misure *lucri faciendi causa*”³³.

Infine, sottolineava Morelli, occorre tenere conto delle svariate conseguenze favorevoli che sarebbero derivate dall’introduzione del divorzio, prima fra tutte quella di moltiplicare il numero dei matrimoni:

“A voi non deve essere ignoto quanta gente non si lega in matrimonio nel timore che esso non sia per riuscire un ergastolo, un inferno. Mezzo quindi efficacissimo a moltiplicare i matrimoni é il divorzio, perché colui che deve contrarlo pensa, che se avverrà che non si intenda con l’altro coniuge, c’è una uscita per salvarsi. Col divorzio si salvano entrambi. Ma quando questa uscita non c’è, allora viene la disperazione”³⁴

Il progetto ottenne l’appoggio del ministro guardasigilli on. Tommaso Villa, esponente del partito democratico, che dichiarandosi favorevole alla presa in considerazione della proposta riconobbe che per quanto, probabilmente, i tempi non fossero ancora maturi per una simile riforma, occorreva, comunque, prenderne coscienza, giacché il matrimonio “istituto civile, istituto sociale, istituto umano, non può esso solo avere la perpetuità che non hanno le cose umane”³⁵.

Ma a tale giusto risultato, secondo Villa, si opponevano i pregiudizi e gli egoismi della maggioranza che, soddisfatta della propria felicità, non intendeva neanche sentire parlare di divorzio, dimostrando di non tenere nel giusto conto il fatto che non tutte le famiglie sono felici; né all’uopo poteva esser sufficiente la separazione personale, istituto da conservare come ausiliare del divorzio, ma non in grado di farne interamente le veci³⁶.

³³ *Ivi*, p. 570. Morelli accusava, inoltre, le autorità di aver manipolato i dati statistici sulle separazioni coniugali per far apparire la situazione meno grave: “I dati che si possono raccogliere sono questi, ma non sono veri: separazioni personali domandate nel 1873, 1137. Io richiesi ad un mio amico, quando mi presentai l’altra volta per richiedere il divorzio: cosa ti sembra di queste cifre? mostrandogli i dati che avevo ricevuto in proposito. Mi sembra una burla, disse, perché come é possibile che tra ventisette milioni di italiani, con la discrezione morale che c’è, possano esser avvenuti nel 1873 solo 1137 casi di separazione? Posso assicurarvi che a Milano avvengono sette-ottocento domande di separazione all’anno” (*ivi*, p. 572).

³⁴ *Ivi*, p. 574.

³⁵ *Ivi*, p. 576.

³⁶ Il guardasigilli, che negli anni successivi sarebbe stato il protagonista principale della battaglia divorzista, forniva anche una giustificazione sul piano giuridico per l’introduzione dello scioglimento del matrimonio: “Se é vero”, infatti, “che il matrimonio risulta dall’accordo di due volontà, quando venga a mancare lo scopo per cui le due



Il ministro guardasigilli terminava poi la sua esposizione chiarendo i rapporti tra il divorzio e il sentimento cristiano, allo scopo di dimostrare l'infondatezza del pensiero di coloro che ritenevano che il divorzio recasse offesa alla coscienza cattolica:

“Vi é del resto, o signori, un grave pregiudizio che noi dobbiamo fin d'ora combattere, ed é che colla legge venga a violarsi il principio che noi abbiamo consacrato del rispetto ai culti e della libert  di ogni professione religiosa. Col divorzio, ci vien detto, si accetta e si consacra una dottrina che la Chiesa cattolica ripudia; perch  allora voler recare offesa alla coscienza cattolica? Accusa assolutamente infondata. Noi non imponiamo il divorzio, noi non veniamo ad imporre al cattolico un rimedio che alla sua coscienza ripugni; noi non facciamo altro che togliere un divieto che altre confessioni religiose non hanno”³⁷.

La proposta fu ammessa in discussione; ma la improvvisa morte dell'on. Morelli ne imped  la trattazione, facendola automaticamente decadere.

5 – Il progetto Villa del 1881

Fu proprio l'onorevole Villa, ministro di grazia e giustizia, a proseguire sulla strada tracciata dal suo predecessore, portando di l  a poco in Parlamento un proprio disegno di legge sul divorzio.

Tale progetto fu preceduto da una vasta polemica, promossa dal giornale gesuita “La Civilt  cattolica”, che defin  la proposta del ministro “disonesta, empia, scellerata, sacrilega, satanica” e chiaro indice di una situazione politica divenuta ormai insostenibile:

volont  si sono riunite, giuridicamente parlando non v'ha dubbio che la risoluzione del contratto sta nelle facolt  e nei diritti della parte che fu offesa e che reclama” (*ivi*, p. 577).

³⁷ *Ivi*, p. 578. In quegli stessi giorni (10 febbraio 1880), peraltro, il pontefice Leone XIII ribad  nella enciclica *Arcanum Divinae Sapientiae* la posizione ufficiale della Chiesa, fermamente contraria al divorzio, a causa del quale “il patto nuziale   soggetto a mutabilit ; si indebolisce l'affetto; sono dati perniciosi incentivi all'infedelt  coniugale; ricevono danno la cura e l'educazione della prole;   diminuita e depressa la dignit  della donna, che corre pericolo di essere abbandonata dopo che ha servito come strumento di piacere al marito”: LEONE XIII, enc. *Arcanum Divinae Sapientiae* (10 febbraio 1880), in *Leonis XIII P.M. Acta*, II, Typographia Vaticana, Romae, 1882, pp. 10-40.



“A questo siamo già pervenuti nella nostra sventurata Italia, in poco più di venti anni di sgoverno della rivoluzione: tollerare cioè un ministro che, in servizio dei frammassoni, volentieri accetta di discutere un disegno di legge favorevole al divorzio”³⁸.

Ma, soprattutto, decisa fu la presa di posizione del mondo cattolico, che organizzò una imponente raccolta di firme per accompagnare una petizione da presentare al Parlamento, nella quale veniva espressa in maniera inequivocabile la condanna del divorzio³⁹.

Nella petizione si legge:

“Signori senatori e deputati, un deplorabile progetto di legge minaccia di colpire il sacro vincolo della unione coniugale; è l’attentato alla sua indissolubilità. Noi cattolici italiani detestiamo con tutta l’anima il divorzio, ed ossequenti, com’è giusto, agli insegnamenti della Chiesa, dichiariamo che non si violi tra noi la santità del Sacramento e sia tutelata la stabilità del matrimonio. In nome della religione e del pubblico bene noi chiediamo che in nessun caso si faccia il divorzio. Aperta una volta ad esso la via non vi sarà più freno, né ritegno. Le più funeste conseguenze ne deriveranno. Non vogliate pertanto preparare all’Italia tanta sciagura. Non

38 Cfr. *Della proposta villana di legge sul divorzio*, in *La Civiltà cattolica*, vol. VI, serie XI, p. 385.

39 Le firme contrarie al divorzio raccolte per mezzo dei comitati parrocchiali furono alla fine 637.712. Assai indicativa della posizione assunta dal mondo cattolico sul divorzio, nell’imminenza della presentazione da parte del ministro Villa del suo progetto di legge, è la circolare inviata ai vari comitati regionali e diocesani in data 17 gennaio dal duca Salviati e da G. Casoni, del Comitato permanente dei Congressi cattolici, in cui si leggeva: “Signor presidente, è già pronto e tra breve sarà presentato alla Camera dei deputati un progetto di legge col quale si verrebbe a introdurre il divorzio nella legislazione italiana. Non è necessario far rilevare quanto una simile legge apertamente violasse la dottrina della Chiesa ed i suoi diritti in ordine al matrimonio tra i cristiani e quanto essa in atto pratico turberebbe la pace sociale delle famiglie, l’educazione della prole e la pace pur anco della umana società. In considerazione di tali gravissimi danni il Comitato permanente è venuto nella deliberazione di promuovere per tutta l’Italia la sottoscrizione di una petizione al parlamento perché venga respinto il suindicato progetto e siano così rimossi dall’Italia quei tristi perniciosissimi effetti che già produsse il divorzio in quelle nazioni nelle quali fu malauguratamente introdotto. Quanto prima le sarà inviato un certo numero di moduli di tale petizione da distribuire particolarmente ai comitati parrocchiali. La prego pertanto di predisporre quanto può occorrere perché si possa raccogliere il maggior numero possibile di firme e colla massima sollecitudine, essendo imminente la presentazione alla Camera del suindicato progetto”. Il testo della lettera è riportato da **A. COLETTI**, *Il divorzio in Italia: storia di una battaglia civile e democratica*, Savelli, Roma, p. 33, ove è altresì possibile rinvenire una panoramica sulle polemiche che accompagnarono la presentazione del progetto Villa (pp. 32-34).



permettete che, divenendo mutabili le nozze, s'indebolisca l'amore e la fedeltà coniugale; che si comprometta l'educazione della prole; che si semini la discordia nel focolare domestico; che siano scosse le basi della società. Noi ve ne scongiuriamo: non vogliate portare un colpo fatale alla famiglia se non volete rovinare la patria"⁴⁰.

In un clima di accese polemiche, il progetto di legge fu, infine, presentato dal ministro Villa nella tornata del 1 febbraio 1881.

Esso, nella sua essenza, presentava una impostazione essenzialmente restrittiva: ammetteva, infatti, lo scioglimento del matrimonio mediante il divorzio soltanto nell'ipotesi in cui vi fosse la certezza morale della impossibilità che la società coniugale potesse ancora raggiungere gli scopi ad essa prefissati. In coerenza con tale obiettivo, il divorzio era consentito dal progetto in due casi soltanto: "1° nel caso in cui uno dei coniugi sia incorso in una condanna alla pena capitale od ai lavori forzati a vita, e, per la Toscana, all'ergastolo; 2° nel caso di separazione personale a termini di legge, dopo 5 anni se vi sono figli, e dopo 3 anni se non ve sono"(art. 1)"⁴¹.

Dopo aver sancito la nullità di eventuali convenzioni "per le quali i coniugi abbiano preventivamente rinunciato al diritto di chiedere lo scioglimento del matrimonio mediante il divorzio" (art. 2), il progetto, tranne che per il caso di colpa reciproca dei coniugi, negava il diritto di chiedere il divorzio al coniuge "per colpa del quale fu pronunciata la separazione personale, o che incorse nella condanna che dà titolo a domandare lo scioglimento del matrimonio" (art. 3), e vietava al coniuge colpevole di adulterio le successive nozze con il suo complice (art. 15), attuando così per la prima volta un tentativo di protezione del coniuge incolpevole⁴².

40 Per il testo della petizione cfr. **A. COLETTI**, *Il divorzio in Italia*, cit., pp. 33-34.

41 *Disegno di legge Villa*, in *Atti del Parlamento italiano*, Camera dei Deputati, XIV Legislatura, Sessione 1880-1882, *Raccolta Atti stampati*, vol. VII, c. n. 159.

42 Il secondo comma dell'art. 15 stabiliva che qualora il matrimonio con il complice fosse stato celebrato, "il matrimonio", ad istanza del coniuge offeso, "sarà annullato, e il coniuge colpevole sarà condannato al carcere per un tempo non minore di tre mesi (...)". Tale disposizione, che sarebbe stata poi riprodotta in molti dei successivi progetti, diede adito a numerose discussioni e critiche negli ambienti dottrinari. Rilevò, ad esempio, taluno che "(...) sopprimendo la possibilità di legalizzare in un futuro eventuale remoto l'unione adulterina si renderebbe assai più agevole agli uomini la seduzione delle donne maritate, garantendoli da ogni responsabilità nel caso che queste sciagurate venissero meno al loro più sacrosanto dovere di mogli e di madri prendendo sul serio l'affetto e le proposte sentimentali dei seduttori. In tal caso l'uomo potrebbe esser certo di non comprometersi e potrebbe anche non promettere alla sedotta né molto né poco al di



Il progetto prevedeva, inoltre, l'istituzione di un "Consiglio di famiglia" cui era rimesso il compito di tentare, in via preventiva, la riconciliazione dei coniugi⁴³, e di esprimere, in caso di esito negativo di tale tentativo, il suo parere sia intorno alla necessità del divorzio, sia relativamente ai modi migliori per procedere sulla relativa istanza, e, una volta pronunciato il divorzio, per regolarne gli effetti.

Il progetto fu accompagnato da un'ampia relazione del ministro proponente, nella quale, dopo aver ricordato le origini storiche e giuridiche dell'istituto, l'on. Villa illustrava le ragioni che rendevano palese la necessità dell'istituzione del divorzio, puntando l'indice sul fatto che, una volta venuto meno l'affetto pieno e reciproco tra i coniugi, base razionale del matrimonio, non essendo più possibile raggiungere alcuno dei fini del matrimonio stesso, la possibilità data ai coniugi di sciogliersi dal vincolo coniugale rispondeva ad un'alta esigenza di giustizia⁴⁴. Né, secondo il Villa, poteva essere a tal fine sufficiente l'istituto della separazione personale, che poteva servire "di preparazione e di prova all'ammissibilità del divorzio", ma, essendo "impotente a porgere un rimedio efficace ai disordini ed ai mali che provengono da infauste unioni", doveva essere completato dal divorzio, il quale

"in se stesso non é un bene, come non é un bene la separazione: ma non si può nemmeno accusare come un male, se é rimedio ai mali

sopra e al di fuori della materiale soddisfazione dei sensi; (...) e l'adultero per tal guisa non verrebbe neppure a sopportare la responsabilità dei propri atti. E così, lungi dal curare le sorti della donna, essa sarebbe gettata nella peggiore abiezione. Respinta dal marito, dai suoi stessi parenti, dalla buona società, non più curata dal suo complice di quanto prima all'ombra della garanzia matrimoniale, la donna sarebbe vittima di una provvidenza del tutto inadeguata per difendere il matrimonio contro il massimo abuso del divorzio: dopo di aver vinto colla costanza della propria colpevole passione e l'opinione pubblica e la stessa legge" (A. SACCHI, *Divorzio*, tit. II, cap. II, Progetti legislativi in Italia, in *Il digesto italiano*, IX, parte III, Unione tipografica editrice, Torino, 1927, p. 432).

43 Tale "Consiglio di famiglia" doveva essere composto dal presidente del tribunale o da chi ne faceva le veci e da quattro consulenti (nell'ordine ascendenti dei coniugi, fratelli germani, zii, in mancanza dei quali i parenti prossimi ed affini dei coniugi) (artt. 5-6). Era anche previsto che, nell'eventualità vi fossero figli, questi fossero chiamati ad intervenire, per mezzo di un loro procuratore se maggiori di età, per mezzo di un curatore nominato dal presidente del tribunale se minorenni (art. 7). Il primo comma dell'art. 8 imponeva al Consiglio di famiglia di "sentire i due coniugi personalmente, e fare ad essi le rimostranze che stimasse atte a riconciliarli".

44 Cfr. *Relazione al Disegno di legge Villa*, in *Atti del Parlamento italiano*, Camera dei Deputati, XIV Legislatura, Sessione 1880-1882, *Raccolta Atti stampati*, vol. VII, c. n. 159, p. 8.



gravissimi ed urgenti che derivano dall'indissolubilità del matrimonio"⁴⁵.

Il ministro proseguiva, poi, con un'accurata confutazione dei principali argomenti posti innanzi dai fautori dell'assoluta indissolubilità, e riprendeva un'osservazione già svolta nella sua relazione al progetto del 1878 dell'on. Morelli, intesa a dimostrare come il divorzio non offendesse la libertà di coscienza e i sentimenti religiosi professati dalla maggioranza della popolazione, dato che esso non era affatto obbligatorio, non imponeva al cattolico di adottare un rimedio contrario alla sua coscienza, ma lasciava ad ogni cittadino "piena e intera la facoltà di seguire quel partito che gli é dettato dalla propria coscienza"⁴⁶.

Inoltre il divorzio come mezzo per sciogliere civilmente un vincolo civilmente contratto era, secondo il Villa, una conseguenza del principio "libera Chiesa in libero Stato", cui si era ispirato il codice civile nell'attribuire il matrimonio sotto la competenza dello Stato; perciò, "escludendosi dal codice civile il divorzio, si scuote per nesso logico la sua competenza in genere sul matrimonio"⁴⁷, ragione per cui, "reso il matrimonio una istituzione civile, non può non aver per conseguenza la possibilità del divorzio"⁴⁸.

Dopo aver ricordato come lo scioglimento del matrimonio fosse ammesso nelle legislazioni di quasi tutto il mondo civile, nonché nello stesso diritto canonico⁴⁹, il ministro Villa tirava infine le somme del suo lungo discorso:

"Da quanto ho detto fin qui parmi risulti in guisa chiarissima che il divorzio risponde ad un alto principio di giustizia, e insieme provvede a tutelare efficacemente gli interessi dei coniugi, della famiglia e della società. La lunga e concludente esperienza di quasi

⁴⁵ *Ivi*, pp. 9-10.

⁴⁶ *Ivi*, p. 13.

⁴⁷ *Ivi*, p. 14.

⁴⁸ *Ivi*, p. 15.

⁴⁹ "Havvi nel diritto canonico la condizione speciale del matrimonio rato e non consumato, che può rimanere sciolto nel vincolo; havvi il matrimonio contratto tra infedeli, che i canoni permettono di rompere col passaggio di uno dei coniugi alla fede cattolica; havvi infine un grandissimo numero di impedimenti, pei quali il matrimonio é canonicamente nullo, mentre sarebbe valido pel codice civile, immensamente più ristretto e preciso nell'ammetterli e definirli. In tanti casi possibili di contrarietà fra le due legislazioni canonica e civile il divorzio é dunque un mezzo necessario di concordanza, ed un rimedio opportunissimo perché i cattolici non possano trovarsi costretti a rispettare e subire per tutti gli effetti civili un vincolo, che per le loro coscienze religiose non esiste" (*ibidem*)



tutta l'Europa prova abbastanza che l'opposizione che esso incontra tuttavia nei paesi di razza latina non é fondata sul fatto, ma nasce dal confondere, sia pure inconsapevolmente, due ordini di relazioni ben diversi, la religione e il diritto. La secolare prevalenza del potere teocratico sul potere civile ha favorito lo sviluppo di molti pregiudizi, fra cui non ultimo quello di considerare la legale indissolubilità del matrimonio come condizione e salvaguardia di quella indissolubilità che ne costituisce la perfezione ideale. Profondamente convinto che la stabilità delle nozze sia la base su cui deve innalzarsi, saldo e durevole, l'ordinamento della famiglia, penso che il legislatore ha l'obbligo di favorire con tutti i mezzi possibili questa ideale perfezione. Ma penso altresì che la virtù non si insegna colla forza, e tanto meno facendo violenza alle reali condizioni della umana società. Conviene che l'indissolubilità del matrimonio finisca di essere una finzione giuridica per diventare il naturale prodotto della libertà e della cultura morale degli uomini"⁵⁰.

Concludendo, egli ribadiva poi il concetto cui si ispirava il suo progetto di legge:

“Data la certezza morale dell'impossibilità che il matrimonio possa raggiungere ancora alcuno degli scopi che gli sono prefissi, con l'impedire che i coniugi possano sciogliersi da un vincolo, é l'avvilimento continuo dell'idea morale del matrimonio. Il progetto non contraddice quindi a nessuno dei principi che informano il codice civile italiano; (...) accetta e riconosce con esso, che gravi motivi soltanto possano assolvere i coniugi dall'obbligo della coabitazione e giustificare la loro separazione. Ma la separazione dei coniugi non può essere scopo a sé medesima; la separazione non può essere che un mezzo, e questo mezzo deve necessariamente avere un fine. Ora il fine che può essere scopo della separazione, non é che la riconciliazione dei coniugi. Se la riconciliazione é impossibile; se si ottiene la certezza morale che essa non può in alcun modo raggiungersi, allora la separazione stessa manca di ogni ragione giuridica e morale; il matrimonio non é più. Se il codice civile deve dichiarare sciolto il matrimonio per la morte naturale di uno dei coniugi, ben può dirsi che con non minor ragione debba essere sciolto quando i due coniugi sono morti moralmente l'uno per l'altro”⁵¹.

⁵⁰ *Ivi*, p. 17.

⁵¹ *Ibidem*. Del resto, “quali perturbazioni”, chiedeva il ministro ribadendo in tal modo l'infondatezza delle accuse mosse all'istituto del divorzio, “potranno mai temersi nella coscienza pubblica, se il provvedimento che vi propongo di adottare non tende che a pacificare degli offesi, a ridonare la tranquillità a tante povere famiglie; a rialzare la dignità degli sposi e specialmente della donna, a assicurare la società contro il pericolo



Il disegno di legge ottenne l'avallo della Commissione parlamentare presieduta dall'on. Parenzo, che si espresse sopra di esso in modo ampiamente favorevole, recandovi alcune modifiche e qualche ampliamento in senso ancor più liberale⁵².

La relazione della Commissione, ricca di considerazioni giuridiche, filosofiche, morali, sociologiche e statistiche sopra le separazioni e i divorzi nei principali Stati europei, fu presentata nella seduta del 23 gennaio 1882; in essa il relatore Parenzo, israelita, mise in evidenza, in replica alla violenta reazione degli ambienti cattolici, il motivo della libertà di coscienza e dell'uguale diritto di tutte le confessioni di fronte allo Stato:

“É ormai riconosciuto che il legislatore non può ispirare le proprie deliberazioni alle considerazioni di una sola religione. Il fatto che più religioni sono professate nel Regno gli impone l'obbligo di ispirare le proprie decisioni agli interessi generali del consorzio civile, indipendentemente dalle idee religiose professate da coloro che il consorzio compongono (...). D'altronde, coloro che si appellano alle loro credenze religiose per chiedere l'esclusione del divorzio dal codice civile, non si avvedono che alle stesse idee possono appellarsi tutti i cittadini di altre religioni, e ai quali il codice civile impedisce di contrarre nuove nozze obbligandoli a vivere nel peccato, se per loro disgrazia, separati legalmente, abbiano contratto nuove relazioni. Né vi può essere, in fatto di coscienza, questione di maggioranza o minoranza. La legge dello Stato deve ugualmente rispettare le opinioni religiose. É quindi fuori dal campo religioso che lo Stato deve trarre le proprie ragioni per ammettere o escludere il divorzio. Deve considerare la questione dal punto di vista degli interessi sociali, ed ispirarsi a quei sommi criteri di giustizia, di diritto, di moralità, ai quali le religioni possono portare l'efficace concorso delle loro sanzioni, ma che sono ad esse superiori, perché sono lo

di unioni clandestine e quello ancor più grave di veder crescere ad ogni anno la già troppo numerosa famiglia di creature illegittime?” (*ibidem*)

⁵² Cfr. *Disegno di legge Villa, Relazione Parenzo*, in *Atti del Parlamento italiano, Camera dei Deputati, XIV Legislatura, Sessione 1880-1881, Raccolta Atti stampati*, vol. VII, c. n. 159 A. La Commissione parlamentare modificò leggermente il progetto, senza peraltro alterarne la sostanza; le modificazioni principali consistevano nell'ammettere la possibilità del divorzio anche nei casi di “condanna a pena criminale non minore di 10 anni per reato comune e per sentenza pronunciata in contraddittorio”; nell'abbreviare in casi eccezionali i termini di cinque e tre anni dalla separazione per far luogo al divorzio; nel regolare la condizione del coniuge divorziato che passa a seconde nozze, in particolare con riguardo ai figli nati dalle prime.



svolgimento, non di una porzione soltanto, ma di tutto intero il pensiero umano⁵³.

Il relatore respingeva, poi, le tesi di coloro che sostenevano la inopportunità del divorzio perché non sollecitato da alcun movimento dell'opinione pubblica, né dalla stampa, facendo notare che "non sempre il legislatore deve attendere, nel riformare le leggi, le commozioni dell'opinione pubblica. È talvolta saggezza, talvolta necessità prevenire codeste commozioni"⁵⁴; e, dopo aver esplicitamente affermata "la falsità dell'asserto che il divorzio sia causa di dissoluzione delle famiglie"⁵⁵, indicava nel divorzio la soluzione più logica per porre rimedio al degenerare di tante situazioni familiari:

"(...) Noi non presentiamo il divorzio come un istituto che valga da sé a correggere il malcostume. Noi solo sosteniamo che, dato il matrimonio così com'è nella nostra società, non vi ha ragione per escludere il divorzio e preferirgli la separazione di letto e di mensa"⁵⁶.

L'improvvisa chiusura della sessione parlamentare impedì, tuttavia, la prosecuzione dei lavori e fece decadere la proposta del ministro Villa, segnando così una momentanea battuta di arresto per le speranze dei fautori del divorzio⁵⁷.

53 *Ivi*, pp. 1-2.

54 *Ivi*, p. 2.

55 *Ibidem*.

56 *Ivi*, p. 4.

57 Il progetto Villa può essere considerato il primo serio tentativo per l'introduzione del divorzio in Italia, dovendosi considerare i precedenti tentativi dell'on. Morelli come rivendicazioni più che altro episodiche, senza reali possibilità di essere prese in considerazione dal Parlamento. La riprova, di contro al sostanziale disinteresse seguito alle proposte del Morelli, è data dalle feroci polemiche che accompagnarono il progetto Villa, sia nell'ambito dell'opinione pubblica, sia in quello della dottrina. A tale ultimo riguardo, vale la pena di ricordare le aspre critiche che di tale progetto fecero il Salandra, che ne sottolineò principalmente l'inopportunità sul piano politico (A. SALANDRA, *Il divorzio in Italia*, Forzani, Roma, 1882), e, soprattutto, il Gabba, che lo definì "un ammasso informe di disposizioni ispirate a null'altro fuorché ad un falso concetto di riforma" (F. GABBA, *Il divorzio nella legislazione italiana*, G.G.A. Uebelhart, Pisa, 1885, p. 19). E contro l'opinione di quanti avevano affermato che il divorzio potesse costituire un mezzo efficace per proteggere soprattutto la donna contro i soprusi e la tirannia dell'uomo, lo stesso Gabba obiettò che, una volta introdotto il divorzio, tutte le persone di poca e debole moralità avrebbero ceduto all'urto delle prime contrarietà matrimoniali; quando altrimenti, molte di esse si sarebbero rassegnate a piegare le proprie tendenze e abitudini alle ineluttabili esigenze dello stato matrimoniale (*ivi*, pp. 19-20). Addirittura feroce, poi, il commento dello stesso a. nei riguardi dei promotori parlamentari del progetto, definiti



6 – Il progetto Zanardelli del 1883

Il progetto Villa fu riproposto alla Camera nei primi mesi della legislatura successiva, il 10 aprile 1883, per iniziativa del nuovo ministro guardasigilli on. Giuseppe Zanardelli, il quale fece proprio il disegno di legge del suo predecessore, con le modifiche ad esso apportate in sede di Commissione⁵⁸.

Il progetto passò all'esame della Commissione parlamentare presieduta dall'on. Giuriati, che vi apportò lievi modifiche, mantenendo tuttavia sostanzialmente inalterato il disegno proposto dal ministro⁵⁹.

La commissione presentò la sua relazione favorevole il 23 giugno 1883. Il relatore Giuriati, dopo aver sostenuto l'esigenza indifferibile della introduzione del divorzio come istituto legale necessario per sanare le situazioni delle unioni infelici e disgraziate, e da concedersi solo nei casi di provata incompatibilità della convivenza e di accertata impossibilità della riconciliazione, ribadì l'estraneità alla questione di ogni considerazione di ordine religioso e il nesso di consequenzialità che legava il divorzio al matrimonio civile, tesi entrambe care ai divorzisti e già ampiamente sviluppate nelle discussioni che avevano accompagnato i progetti Morelli e Villa⁶⁰.

“oneste mediocrità ministeriali e parlamentari, cui giova sorprendere e turbare l'Italia con una proposta di legge, tanto poco desiderata e aspettata da lei, quanto ripugnante all'essere e al sentire suo, e quanto pericolosa ai più vitali suoi interessi, ai diritti e alla dignità della maggior parte dei suoi membri” (*ivi*, p. 175). Ancora più duro era stato peraltro, qualche anno prima, il già ricordato Salandra, che così si era espresso nei loro confronti: “pochi uomini politici, senza nessun precedente autorevole, senza sufficiente autorità propria, hanno dichiarato di volere siffatta legge in nome di vaghi principi dottrinali, in nome di improprie imitazioni straniere, in nome di sentimentalità morbose, in nome di interessi inferiori, dopo avere raccolti e studiati malamente alcuni fatti, in gran parte monchi ed inesatti. Ne hanno tratto un disegno di legge grossolanamente compilato, senza nessuna previsione di difficoltà, senza nessuna ricerca per ovviarle, nel quale non appare traccia di prudenza d'uomo di Stato o di coscienza di giurista. E questo disegno si è gettato in faccia al paese” (A. SALANDRA, *Il divorzio in Italia*, cit., p. 172).

⁵⁸ Cfr. *Disegno di legge Zanardelli*, in *Atti del Parlamento italiano*, Camera dei Deputati, XV Legislatura, Sessione 1882-1883, *Raccolta atti stampati*, vol. VI, c. n. 87.

⁵⁹ *Disegno di legge Zanardelli, Relazione Giuriati*, in *Atti del Parlamento italiano*, Camera dei Deputati, XV Legislatura, Sessione 1882-1883, *Raccolta atti stampati*, vol. VI, c. n. 87-A. La Commissione, modificando il progetto proposto dal ministro Zanardelli, ammise il divorzio qualora uno dei coniugi fosse stato condannato “a pena detentiva non inferiore a venti anni per reato comune e con sentenza pronunciata non in contumacia”.

⁶⁰ “(...) se la società civile ebbe l'autorità e la competenza di ordinare il modo onde il matrimonio si contrae, si certiora e si regge, la medesima autorità e competenza quella assistono per ordinare il modo onde il matrimonio si discioglie” (*ivi*, p. 7). Né un rilievo



Non mancò, poi, di far notare, attraverso un esame delle cause di annullamento previste dal diritto canonico, la paradossale disparità esistente in materia tra la legge civile e la legge canonica:

“Da questo raffronto tra la legge civile e la legge canonica emergono due conseguenze legislative di grande rilievo. La prima, che lo Stato nostro é, più della Chiesa medesima, idolatra della indissolubilità matrimoniale: esso solo interdice a se medesimo qualunque espediente che ponga efficace riparo ad un matrimonio diventato una disgrazia. La seconda, che la Chiesa, mentre professa il dogma della indissolubilità, tempera la regola con molteplici eccezioni, ciascuna delle quali basta a rompere il nodo perpetuo”;

il che, data la coesistenza del diritto civile e del diritto canonico “nella odierna situazione delle cose, dà il possibile risultato che uno stesso matrimonio, indissolubile per diritto civile, sia disciolto per autorità del giudice ecclesiastico”⁶¹.

Infine l'on. Giuriati, ponendo in risalto come le obiezioni mosse al divorzio fossero sempre le medesime, già esposte e confutate in occasione delle precedenti proposte, cercava di dimostrare come esse fossero in realtà frutto di un fraintendimento, cioè del fatto che si guardava al divorzio “come un contrapposto all'ideale del matrimonio, mentre in verità appresta soltanto l'antidoto ai matrimoni degenerati e perversi”⁶², e chiudeva la relazione facendo presente che “quando il nodo d'amore é spezzato, la legge che a forza lo vuole mantenere in omaggio della idealità del matrimonio ci produce l'effetto di una strana e vessatoria contraddizione, di una fredda ed insensata barbarie”⁶³.

Ma anche tale progetto non giunse mai alla discussione, decadendo a causa della crisi del governo Depretis (significativamente provocata, con le sue dimissioni, dallo stesso Zanardelli).

Si chiuse in tal modo, con l'ennesimo insuccesso, una prima fase, sostanzialmente pionieristica, della campagna divorzista, in cui le rivendicazioni erano state essenzialmente legate alla iniziativa e al carisma dei singoli. Ad essa, tuttavia, andava indubbiamente ascritto il merito, con

decisivo poteva acquisire, per il Giuriati, un altro dei cavalli di battaglia della opposizione anti-divorzista, ossia quello del disinteresse dell'opinione pubblica per la riforma; in realtà, secondo lo stesso, più che di disinteresse era corretto parlare di scarsa conoscenza, da parte della gran parte dei cittadini, della effettiva portata delle legge in discussione e dei suoi effetti (*ibidem*).

⁶¹ *Ivi*, p. 9.

⁶² *Ivi*, p. 10.

⁶³ *Ivi*, p. 11.



il trasferimento delle discussioni intorno alla opportunità della introduzione dell'istituto dal piano dei principi astratti a quello della discussione parlamentare, di aver fatto acquisire, per la prima volta, alla questione una dimensione effettivamente politica.

7 – Il divorzio sul finire del XIX secolo: un problema aperto

Gli anni successivi, sotto il segno del "trasformismo" dello stesso Depretis⁶⁴, furono caratterizzati da un periodo di riformismo moderato nelle intenzioni, ma di sostanziale immobilismo nella pratica, con una maggioranza parlamentare conservatrice, sorda alle istanze riformatrici (e tra esse il divorzio) provenienti dagli ambienti più democratici.

Tale immobilismo si accentuò con la svolta autoritaria impressa alla politica italiana dall'avvento al potere di Francesco Crispi (1887), fautore tra l'altro di una politica decisamente ostile nei confronti della Chiesa, che per reazione si irrigidì ancor più sulle sue posizioni di assoluta intransigenza verso qualsivoglia tentativo di riforma diretto ad incidere in materie tradizionalmente riservate alla sua esclusiva competenza.

Ciononostante, incoraggiati anche dall'esempio proveniente dalla Francia, dove le grandi campagne guidate dal Naquet avevano condotto nel 1884 al ritorno del divorzio⁶⁵, i fautori italiani dell'istituto non si

⁶⁴ Alla vigilia delle elezioni del 1882, le prime tenute con la nuova legge elettorale che aveva ampliato sensibilmente il corpo elettorale, Depretis, preoccupato per la crescita radicale e socialista, si fece banditore del cosiddetto "trasformismo", che, aprendo le file della Sinistra a tutte le componenti moderate dello schieramento politico e, in particolare, della Destra conservatrice, aveva lo scopo di battere l'estrema Sinistra, avviando una graduale dissoluzione dei partiti tradizionali e favorendo l'aggregazione intorno al centro del sistema politico. Il "trasformismo" si manifestò apertamente con l'accordo stipulato tra lo stesso Depretis e il leader della Destra Minghetti, e provocò una svolta decisamente conservatrice in politica interna, garantendo tuttavia, seppure tra alterne vicende e frequenti crisi di governo, la governabilità del Paese negli anni successivi.

⁶⁵ I francesi avevano conosciuto il divorzio negli anni della Rivoluzione e durante il periodo napoleonico. Soppresso dai Borboni, l'istituto non era stato successivamente ristabilito né dagli Orleans, né sotto la Seconda Repubblica, né da Napoleone III. Solo con la legge 27 luglio 1884 i divorzisti francesi riuscirono a far inserire nuovamente il divorzio nella propria legislazione. Tale legge prevedeva lo scioglimento per adulterio, dell'uno o dell'altro coniuge, per eccessi, sevizie o ingiurie gravi (quando siano ripetuti e inconciliabili con la vita coniugale), per abbandono, e per condanna a pena infamante; non era previsto il divorzio per mutuo consenso, che non poteva nemmeno giustificare la separazione, mentre questa poteva essere, dopo tre anni, convertita in divorzio, ad istanza di uno dei coniugi; erano, invece, possibili le nuove nozze dei divorziati, avendo il divorzio sciolto il precedente matrimonio.



persero d'animo, e proprio in quegli anni di stallo si andò lentamente formando, e affermando, un "movimento divorzista"⁶⁶.

All'interno di tale movimento si prese coscienza, in specie, che le speranze di successo della battaglia divorzista erano legate alla capacità di preparare l'opinione pubblica a comprendere una riforma di tale importanza; in vista di ciò, risultava essenziale organizzare e coordinare l'azione propagandistica del movimento, così da potersi poi presentare al Parlamento con l'appoggio o quantomeno l'interesse del Paese.

Nacque così il "Comitato promotore della legge sul divorzio", cui aderirono nomi illustri della politica e della cultura italiana del tempo, quali Villa, Turati, Mantegazza, Zanardelli; e nel 1891 vide la luce il primo numero de "Il divorzio", mensile a cura dello stesso Comitato promotore che, nei due anni in cui restò in vita, svolse un'importante opera di informazione e di coordinamento delle iniziative del movimento divorzista.

Furono, inoltre, organizzate conferenze nelle principali città italiane, cui fu ripetutamente invitato a partecipare, tra gli altri, il Naquet, massimo esponente del movimento che aveva riportato il divorzio in Francia, allo scopo di far conoscere alle masse le ragioni storiche, morali e sociali che imponevano l'adozione di quel discusso istituto, facendo giustizia dei pregiudizi inculcati dalle grandi campagne antidivorziste e, soprattutto, dalla Chiesa.

Gli oppositori dell'istituto, dal canto loro, replicarono accusando i divorzisti di essere collegati ai gruppi sovversivi di ispirazione socialista e di essere iscritti alla massoneria, mirando così a screditarli agli occhi dell'opinione pubblica; e non mancarono di rimarcare la circostanza dell'origine ebraica di illustri divorzisti quali l'on. Parenzo, relatore favorevole al primo progetto Villa, J. Naquet, E. Nathan, C. De Benedetti (direttore del mensile "Il divorzio"), per ventilare pretese macchinazioni della "razza maledetta da Dio" contro la civiltà cristiana⁶⁷, mostrando

⁶⁶ In proposito, cfr. **G.P. CHIRONI**, *Del movimento per il divorzio in Italia*, C. Clausen, Torino, 1903.

⁶⁷ La circostanza è riportata da **A. COLETTI**, *Il divorzio in Italia*, cit., p. 45. Lo stesso autore ricorda come immediata fosse stata la reazione degli antidivorzisti ebrei, e in particolare quella del giurista V. Polacco, che in un suo opuscolo del 1894 intitolato "*La questione del divorzio e gli israeliti in Italia*", precisò che gli israeliti non avevano alcun interesse particolare a far introdurre il divorzio in Italia. Sulla base dell'esegesi biblica e della dottrina rabbinica dimostrò, infatti, che il divorzio era una facoltà, non un obbligo; e "quando pure, per dannata ipotesi, si dovesse ammettere che in qualche caso il divorzio fosse per legge ebraica assolutamente obbligatorio, il legislatore civile, per quelle tali superiori ragioni di ordine pubblico, è in dovere e in diritto di non renderle per questa



come nella realtà il movimento divorzista mirasse alla disgregazione delle strutture sociali e delle istituzioni basilari del cattolicesimo.

Anche la dottrina civilistica dell'epoca si appassionò alla polemica, dividendosi tra favorevoli e contrari al divorzio.

Si ebbe, così, in quegli anni una copiosa fioritura di scritti sull'argomento, tesi ad illustrare i pro e i contro dell'istituto e la situazione delineatasi nel Paese sulla controversa questione, con da una parte, tra i favorevoli, personaggi quali Bianchi, Brugi, Fiore, Forti, Regnoli, Pasquali, Ceneri, Tolomei, Pessina; dall'altra, tra i contrari, nomi quali Gianturco, Salandra, Gabba, Mattiolo, Polacco, Saredo, Filomusi-Guelfi⁶⁸.

parte omaggio" (V. POLACCO, *La questione del divorzio e gli israeliti in Italia*, Drucker, Padova, 1894, pp. 10-11). Era, dunque, perfettamente ammissibile che un ebreo fosse contrario al divorzio per ragioni di opportunità pratica e di morale collettiva; la questione andava quindi affrontata, secondo Polacco, sul piano civile e morale, e non su quello religioso. Per approfondimenti, cfr. A. COLETTI, *Il divorzio in Italia*, cit., pp. 45-46.

⁶⁸ La letteratura dell'epoca sui tentativi parlamentari per l'introduzione del divorzio è assai vasta. Tra i tanti si possono ricordare: E. BIANCHI, *Il divorzio: considerazioni sul progetto di legge presentato al Parlamento italiano*, Tip. T. Nistri e C., Pisa, 1879; E. CENNI, *Il divorzio considerato come contro natura ed antiggiuridico*, M. Cellini e C., Firenze, 1881; A. SALANDRA, *Il divorzio in Italia*, cit.; C.F. GABBA, *Il divorzio nella legislazione italiana*, cit.; A. MARESCALCHI, *Il divorzio e la istituzione sua in Italia*, Tipografia delle Mantellate, Roma, 1889; A. SACCHI, *Il divorzio in Italia*, Tip. alle Terme Diocleziane, Roma, 1890; M. MONALDI, *L'istituto del divorzio in Italia*, Tip. Luigi Niccolai, Firenze, 1891; G.B. MURDACA, *Del divorzio nella legislazione italiana*, Ermanno Loescher e C. edit., Roma, 1891; P. FIORE, *Sulla controversia del divorzio in Italia*, Unione tipografico editrice, Torino, 1891; F. FILOMUSI GUELFU, *Contro il divorzio*, Tipografia italiana, Roma, 1891; L.M. BILLIA, *Difendiamo la famiglia: saggio contro il divorzio e specialmente contro la proposta di introdurlo in Italia*, Eredi Botta, Torino, 1893; V. POLACCO, *Contro il divorzio*. Lezione tenuta il 2 maggio 1892 nella Regia Università di Padova, Drucker, Padova, 1902.

Di particolare interesse, tra le fila dei favorevoli alla introduzione dell'istituto, lo scritto, citato, del Fiore, nel quale il giurista pugliese faceva notare come il divorzio fosse da considerare una legge di ordine sociale, e la regola dell'indissolubilità del vincolo un principio da giustificarsi "in nome dell'interesse pubblico e in considerazione del rispetto della libertà di coscienza" (*Sulla controversia del divorzio in Italia*, cit., p. 29). Secondo l'a., infatti, per mantenere l'ordinamento della famiglia in armonia con le leggi morali, che devono presiedere alla sua costituzione, era necessario mantenere la regola dell'indissolubilità quale regola di diritto comune, e compito del legislatore era, dunque, di fare quanto in suo potere per assicurare e conservare nel tempo la saldezza della famiglia; tuttavia, una volta constatata l'impossibilità di mantenere l'oggetto sostanziale e le finalità naturali e morali della medesima, spettava al legislatore di regolare tale stato di cose eccezionale con una legge singolare, ed il meglio che si poteva fare era "dichiarare effettivamente disciolta la società coniugale, autorizzando la pronunziatazione del divorzio con tutte le più savie e caute procedure, che possono giustificare la necessita" (*ivi*, p. 39). Né poteva affermarsi che il divorzio avrebbe aumentato la leggerezza con cui si celebrava il matrimonio, producendo il grave danno di accrescere la decadenza del sentimento



Né venne meno o in qualche modo si attenuò la ferma opposizione della Chiesa, con il pontefice Leone XIII che dopo la condanna già pronunciata nel 1880 nell'enciclica *Arcanum Divinae Sapientiae*, tornò a far sentire la sua voce con l'enciclica *Humanum genus* del 1884, nella quale ammoniva:

“esiste nel matrimonio, per unanime consenso dei popoli e dei secoli, un carattere sacro e religioso: oltreché per legge divina l'unione coniugale e indissolubile. Or se questa unione si dissacri, se permettasi giuridicamente il divorzio, la confusione e la discordia entreranno per conseguenza inevitabile nel santuario della famiglia, e la donna la sua dignità, i figli perderanno la sicurezza d'ogni loro benessere”⁶⁹.

Eppure, l'interesse intorno alla questione del divorzio (e, più in generale, alla opportunità di una riforma del diritto matrimoniale, volta, fra le altre cose, a tutelare la posizione sociale, giuridica ed economica della donna all'interno della famiglia) andò, in quegli anni, aumentando, attirando in misura viepiù crescente l'attenzione dell'opinione pubblica.

E che il clima fosse in qualche modo mutato (o in via di mutamento) in senso maggiormente favorevole alla affermazione delle idee divorziste lo dimostra l'esito del Congresso giuridico di Firenze del settembre del 1891, nel quale si trovarono di fronte le personalità più illustri delle due opposte fazioni, riunite per discutere la questione del “Se e sotto quali condizioni sia da ammettere l'istituto del divorzio”.

morale del popolo italiano, dacché una tale leggerezza era primieramente da attribuire, secondo il Fiore, proprio alla legge dell'indissolubilità, che contribuiva a fare della società coniugale un negozio di convenienze reciproche (e in particolare patrimoniali). La progettata riforma avrebbe, invece, richiamato tutti ad avere un più adeguato e serio concetto del matrimonio e a guardare meglio al suo ideale, a comprenderne i doveri e le leggi morali, in modo che la famiglia realmente potesse essere una scuola di moralità e divenire la fonte precipua da cui far scaturire la restaurazione dell'ordine morale della società. Alla luce di tali considerazioni, l'a. illustrava quindi gli innegabili vantaggi sociali che sarebbero derivati dalla riforma (in particolare per il coniuge innocente), adducendo in proposito come esempi i Paesi in cui l'istituto era stato introdotto; nella parte finale della breve monografia indicava, infine, quale avrebbe potuto essere, a suo parere, la legge italiana sul divorzio, la quale avrebbe dovuto, nelle intenzioni del suo autore, essere “ispirata dal concetto di provvedere nel modo più acconcio possibile alla tutela degli interessi sociali e delle leggi morali della famiglia, e giustificata dalla necessità di fare il meglio e di evitare il peggio” (*ivi*, pp. 57).

⁶⁹ LEONE XIII, lett. enc. *Humanum genus*, 20 aprile 1884, in *Leonis XIII P.M. Acta*, vol. IV, Typographia Vaticana, Romae, 1885, pp. 43-70.



In tale sede, dopo ampie discussioni, la maggioranza dei congressisti si dichiarò favorevole ad una riforma che, pur facendo salvo, in via di principio, il concetto generale della indissolubilità del matrimonio, introducesse tuttavia il divorzio per i soli casi di impossibilità, morale e materiale, di mantenimento dello stato matrimoniale tra i coniugi, rilevando come la norma sull'indissolubilità, senza alcun temperamento, costituisse una innaturale coazione legale⁷⁰.

L'approvazione di tale ordine del giorno, per quanto concepito in termini assai moderati, rappresentò un notevole successo per i divorzisti, alimentando fra i medesimi rinnovati entusiasmi circa la possibilità che i tempi fossero ormai maturi per l'accoglimento, anche in sede parlamentare, di una riforma del principio della indissolubilità del matrimonio.

8 – Il secondo progetto Villa (1892)

Ed infatti, sulle ali dell'entusiasmo per il parziale successo ottenuto qualche mese prima nel Congresso giuridico di Firenze, all'inizio del 1892 l'on. Villa reputò giunto il momento di proporre al Parlamento un nuovo progetto di legge sul divorzio, cui da lungo tempo lavorava.

In un clima di accese e violente polemiche, la nuova proposta contenente "Disposizioni sul divorzio" fu presentata alla Camera dei Deputati il 12 marzo 1892⁷¹.

Essa riproduceva sostanzialmente nel contenuto le precedenti. In base all'art. 1 era così ammesso lo scioglimento del matrimonio per mezzo del divorzio: "a) nel caso in cui uno dei coniugi sia incorso in una condanna alla pena dell'ergastolo, o a quella della reclusione per un tempo non minore di anni venti per delitto comune e per sentenza pronunciata in contraddittorio; b) nel caso di separazione personale a termini di legge, dopo 5 anni se vi sono figli, e dopo 3 anni se non ve ne sono, a datare dal giorno in cui la sentenza che pronunciò la separazione sia passata in cosa giudicata"; l'art. 3 stabiliva che "tranne il caso che entrambi i coniugi siano colpevoli, quello di essi, per colpa del quale fu pronunciata la separazione personale, o che incorse nella condanna che dà

⁷⁰ Notizie dettagliate sul Congresso fiorentino e sulle contrapposte direttive ideologiche emerse nel corso dello stesso possono trovarsi in **A. COLETTI**, *Il divorzio in Italia*, cit., pp. 48-49.

⁷¹ *Disegno di legge Villa*, in *Atti del Parlamento italiano*, Camera dei Deputati, XVII Legislatura, Sessione 1890-1892, *Documenti etc.*, c. n. 336.



titolo a domandare lo scioglimento del matrimonio, non avrà diritto di chiedere il divorzio"; secondo l'art. 15, inoltre, era vietato il matrimonio tra il coniuge adultero ed il complice.

La proposta fu svolta il 4 aprile dello stesso anno⁷². Rivolgendosi ai suoi colleghi Villa chiese che, convinti o no, esaminassero la questione ed esprimessero il loro giudizio spogli da pregiudizi e da prevenzioni politiche, in quanto

"criteri politici non ci possono essere là dove si tratti di riforme sociali: e questa di cui dobbiamo discutere é la più alta, la più degna delle riforme sociali; perché toccando la società coniugale, tocca alla famiglia (...) Il fare che la famiglia sia per tutti un asilo di pace e di quiete, e sia purgata dalle male conseguenze del vizio e della colpa, é un pensiero che non può fare a meno di sorridere al nostro cuore, ed essere accolto senza distinzioni di partiti o di passioni politiche"⁷³.

Occorreva, in secondo luogo, liberarsi dal pregiudizio religioso proprio degli avversari del divorzio, dal peso di una tradizione che non poteva avere base in alcun principio giuridico; e, all'uopo, Villa precisava quello che doveva essere il corretto rapporto tra Chiesa e Stato in materia:

"Il disegno di legge da me proposto non intende in alcun modo a combattere la Chiesa nella sua disciplina. Io ammiro anzi l'opera sua e vorrei che anche a più efficaci risultati potesse giungere il grande apostolato che le é confidato. La Chiesa ha fatto dell'unione matrimoniale l'unione dei cuori. Ma essa ha fatto qualche cosa di più: ha benedetto ai dolori, alle amarezze, alle sofferenze umane, ed ha detto ai suoi credenti che vi sarà un premio per esse. La Chiesa ha quindi diritto di rivolgersi a chi ha questo grande conforto della credenza religiosa e dirgli: soffri; rassegnati, vi sarà per te il premio del giusto. Ha diritto di dire ai coniugi: il vincolo che io ho benedetto é intangibile perché io l'ho benedetto in nome di Dio, voi dovete vivere in un sentimento di carità che fa perdonare ogni offesa; soffrirete, ma nella sofferenza la vostra virtù si sublima, e vi fa più perfetti. Ma ciò che la Chiesa può imporre in nome della carità cristiana può essere imposto dalla legge civile? Può la legge civile dire a quelli che soffrono: rassegnatevi? La rassegnazione imposta dalla legge civile non sarebbe che la consacrazione della violenza brutale, il diniego di ogni giustizia. A ciascuno adunque la parte sua: alla legge civile l'affermazione del diritto e dell'eguaglianza civile dei

⁷² *Svolgimento della proposta Villa*, in *Atti del Parlamento italiano*, Camera dei Deputati, XVII Legislatura, Sessione 1890-1892, *Discussioni*, vol. VI, pp. 7715-7730.

⁷³ *Ivi*, p. 7715.



cittadini, per cui una sola é la legge; per la Chiesa l'esercizio delle sante virtù che nessuna forza umana può imporre⁷⁴; e più oltre: "Lo Stato, che ha rivendicato il diritto matrimoniale in modo corrispondente agli alti fini della società civile, deve compiere questa giusta, santa, legittima rivendicazione del suo diritto, lasciando alla Chiesa l'impero delle coscienze"⁷⁵.

Per Villa tutte le polemiche che si erano fatte e che ancora si facevano erano, invero, strumentali. Infatti la questione del divorzio, nella coscienza del legislatore, era già stata risolta nello stesso giorno in cui lo Stato aveva proclamato il matrimonio un istituto civile ed aveva riconosciuto che elemento fondamentale della società coniugale é il consenso, perché "l'istituto del matrimonio ha, e non può non avere, come necessario completamento il divorzio"⁷⁶.

Sbagliavano, perciò, coloro che ritenevano che, per porre rimedio a quelle situazioni in cui il matrimonio non era in più grado di raggiungere i propri scopi, fosse sufficiente l'istituto della separazione personale, la quale unicamente "dispensa i coniugi dall'obbligo della coabitazione, dispensa i coniugi dalla reciproca assistenza e li dispensa dalla procreazione dei figli"⁷⁷; essa, infatti, quando non era più possibile raggiungere le alte finalità del matrimonio, non impediva l'ingiusto permanere di

"un vincolo che obbliga i due coniugi a restare ancora in quel fantasma di società che non esiste più, che impedisce loro le giuste nozze e che li obbliga a cercare altrove con la colpa quel bene che non hanno raggiunto nel focolare domestico"⁷⁸.

Preveniva poi l'obiezione, cara agli antidivorzisti, che la separazione era un istituto diretto a tutelare l'avvenire della famiglia, giacché non toglieva la speranza della riconciliazione⁷⁹, e chiariva che la condizione dei figli, altro grande tema caro agli antidivorzisti, non sarebbe stata sicuramente migliore nella separazione piuttosto che nel divorzio, in

⁷⁴ *Ivi*, p. 7716.

⁷⁵ *Ibidem*.

⁷⁶ *Ivi*, p. 7717.

⁷⁷ *Ivi*, p. 7718.

⁷⁸ *Ibidem*.

⁷⁹ Infatti, "data la certezza che ogni speranza di riconciliazione é morta, non é forse miglior giustizia che il coniuge innocente cessi dall'essere brutalmente legato al colpevole e possa sottrarsi alle immeritate sofferenze, spezzando la catena dalla quale trovava avvinto?" (*ibidem*).



quanto ciascuno dei coniugi dissidenti – e ciò era riscontrabile nella realtà di tante separazioni– tentava di accattivarsi l'affetto dei figli privandone al contempo l'altro coniuge, con un danno evidente per i figli stessi.

Pertanto, insisteva il Villa, "accettiamo dunque la separazione, ma la separazione finché essa lascia una speranza, finché nella mente del legislatore è possibile ancora che il matrimonio raggiunga i suoi fini. Dopo di ciò il divorzio"⁸⁰.

Enunciava quindi la formula che esprimeva il suo concetto:

"Allo scioglimento del vincolo matrimoniale non si deve addivenire se non quando vengano a mancare le condizioni di fatto e di diritto del matrimonio e le qualità del medesimo, e i procedimenti sanciti dalla legge per ripristinare la famiglia siano riusciti inefficaci"⁸¹.

La replica fu affidata all'on. Ruggero Bonghi, cattolico moderato timoroso del possibile inasprimento del conflitto con la Chiesa e del pericolo che, una pur minima deroga al principio dell'indissolubilità, conducesse ad un divorzio senza limiti, il quale fece notare all'Assemblea che nei Paesi in cui era stato introdotto il divorzio aveva provocato effetti deleteri; la riforma non era, dunque, affatto utile e progressista come si voleva far credere, né tale da migliorare l'istituto del matrimonio⁸². Per tale motivo, pure ammettendo che dall'indissolubilità del matrimonio potessero talvolta derivare spiacevoli inconvenienti, egli, calcolato tutto il

⁸⁰ *Ivi*, p. 7719.

⁸¹ *Ivi*, p. 7720. Né mancava, a conclusione del suo intervento, un breve accenno alla necessità dell'ordinamento italiano di uniformarsi alle legislazioni straniere: "I rapporti di diritto privato varcano le frontiere, e vanno sempre più moltiplicando le consuetudini e gli interessi coi cittadini di altro Paese. Bisogna quindi che le leggi dirette a regolare lo stato civile, da cui derivano i principali rapporti, si vadano conformando quanto più è possibile ad eguali concetti" (*ivi*, pp. 7721-7722). La questione aveva un suo fondamento pratico. Infatti, erano sempre più frequenti i casi di matrimoni contratti da italiani con stranieri e sciolti poi per divorzio in Paesi stranieri; il che poneva il problema se il divorzio pronunciato dai tribunali stranieri tra due coniugi, dei quali uno italiano e l'altro straniero, potesse acquistare efficacia in Italia, ed essere portato ad esecuzione; in tal caso, ammoniva Villa ricordando un tema assai dibattuto in dottrina, "avverrà che il coniuge italiano vedrà la moglie od il marito, in virtù del divorzio pronunciato dai tribunali stranieri, andare ad altre nozze, ma egli sarà obbligato nonostante ciò a tenersi legato dal vincolo coniugale se non vuol essere adultero o bigamo" (*ivi*, p. 7722).

⁸² "(...) una volta che voi apriste la porta del divorzio, soprattutto nelle famiglie popolarie, voi aprireste la via a maggiori sfortune, a maggiori disgrazie, a maggiori sventure, di quel che voi le aprireste a fortuna ed a contentezza nelle famiglie borghesi. Il divorzio, o signori, non è una istituzione popolare, è un istituzione fatta e chiesta dalla parte peggiore delle classi che si chiamano superiori, e non lo sono" (*ivi*, p. 7725).



complesso di modificazioni, di alterazioni e di pressioni che l'introduzione dell'istituto del divorzio avrebbe potuto generare negli animi umani, riteneva di gran lunga preferibile mantenere indissolubile l'istituto del matrimonio⁸³.

Ciononostante, al fine di permettere al Paese di conoscere il pensiero della Camera su una questione così grave, l'on. Bonghi non si oppose alla presa in considerazione della proposta, perché "i Parlamenti sono fatti non per nascondersi davanti alle questioni difficili, ma per affrontarle; e più sono difficili, più i Parlamenti debbono prendere animo a risolverle"⁸⁴.

Il ministro di grazia e giustizia Chimirri, anch'esso contrario alla riforma, con un intervento alquanto moderato si limitò a far presente come fosse previamente necessario appurare la corrispondenza della riforma alle condizioni sociali e alle aspettative del Paese. I dubbi sull'opportunità della riforma non nascevano, perciò, da pregiudizi religiosi, del resto inimmaginabili nella generazione che aveva sanzionato il matrimonio civile e attuato la separazione tra Stato e Chiesa; ma occorreva essere certi di non danneggiare, con ardite innovazioni, l'edificio statale recentemente innalzato con tante fatiche e difficoltà sulle rovine del passato. Per tale motivo, era meglio attendere che la riforma invocata fosse matura nell'opinione pubblica, "ed allora con lo stesso coraggio, che ci sospinse a compiere tanti rivolgimenti politici, sociali e morali, potremo accingerci anche a questa riforma"⁸⁵.

Anche il guardasigilli, malgrado le numerose riserve espresse, non si oppose, peraltro, alla presa in considerazione da parte della Camera della proposta dell'on. Villa.

Ancora una volta, tuttavia, la proposta non giunse in discussione, decadendo per l'anticipata chiusura della sessione parlamentare. La delicata situazione politica in cui si era venuto a trovare il Paese in quel periodo, a seguito dell'emergere dello scandalo della Banca Romana, fece passare la questione del divorzio in secondo piano nell'ordine delle scadenze del governo Giolitti, giocando un ruolo fondamentale nel naufragio dell'ennesima proposta di riforma del principio della indissolubilità del vincolo coniugale⁸⁶.

⁸³ *Ibidem*.

⁸⁴ *Ibidem*.

⁸⁵ *Ivi*, p. 7727.

⁸⁶ Anche in tale frangente, peraltro, un ruolo non trascurabile per l'esito negativo della proposta di riforma lo rivestì la decisa opposizione di parte cattolica al progetto. Nacque in quegli anni, in particolare, un "Comitato per la difesa del matrimonio", che



9 - Il terzo progetto Villa (1892-1893).

Per nulla scoraggiato, ma anzi più che mai deciso a far valere le proprie ragioni, l'on. Villa ripresentò il suo progetto all'inizio della legislazione successiva, il 6 dicembre 1892, svolgendolo nella seduta del 25 gennaio 1893⁸⁷.

In tale sede, dopo aver ricordato come fosse ormai la quarta volta che si presentava alla Camera per richiamare l'attenzione dei suoi onorevoli colleghi sulla necessità dell'istituzione del divorzio, l'on. Villa riassunse le ragioni irrinunciabili che militavano a favore della agognata riforma, già diverse volte da lui stesso illustrate in quell'aula: l'esistenza di casi nei quali le finalità che il matrimonio si proponeva non potevano più essere raggiunte, l'insufficienza della separazione personale come rimedio a tali situazioni, l'inconsistenza e la contraddittorietà delle argomentazioni adottate dagli oppositori dell'istituto, quali, particolarmente, la pretesa offesa alla libertà di coscienza e al sentimento religioso della popolazione cattolica o l'impossibilità della riconciliazione e il danno per gli interessi della prole, senza dimenticare il fatto che il divorzio era ormai presente in tutta l'Europa e in gran parte delle Americhe⁸⁸.

Prese poi la parola l'on. Salandra, liberale conservatore⁸⁹, per manifestare la sua profonda avversione all'istituto del divorzio, e forse per la prima volta la discussione assunse toni realmente politici.

Il deputato pugliese levò la sua voce di protesta affinché la presa in considerazione, che certamente sarebbe stata accordata come atto di doverosa cortesia verso un illustre parlamentare qual era l'on. Villa, non fosse scambiata "per assenso unanime ad una riforma che il paese non

all'indomani della presentazione del progetto Villa raccolse e presentò in Parlamento circa 700.000 firme contrarie.

⁸⁷ Cfr. *Svolgimento della proposta Villa*, in *Atti del Parlamento italiano*, Camera dei Deputati, XVIII Legislatura, Sessione 1892-1893, *Discussioni*, vol. II, pp. 839-860. L'unica differenza rispetto al progetto presentato qualche mese prima consisteva nell'aver tolto il riferimento al "delitto comune" nel caso di condanna alla reclusione per almeno venti anni. Per il resto il nuovo progetto riproduceva esattamente il precedente.

⁸⁸ *Ivi*, pp. 842-843.

⁸⁹ L'on. Salandra aveva già preannunciato le sue idee antidivorziste in un opuscolo di dieci anni prima (A. SALANDRA, *Il divorzio in Italia*, cit.), nel quale aveva impostato il problema da un punto di vista quasi esclusivamente politico, nell'intento di dimostrare l'inopportunità del divorzio nelle condizioni in cui si trovava il Paese in quel frangente storico, nonché di qualsiasi inasprimento dei contrasti dello Stato con la Chiesa, sottolineando come la politica radicale avrebbe ottenuto come effetto di "respingere in seno al clericalesimo i cattolici italiani", non facendo gli interessi della patria e giovando, invece, alla Chiesa stessa.



chiede, che il sentimento pubblico della grandissima maggioranza degli Italiani assolutamente respinge⁹⁰, e chiarì che la questione del divorzio non andava affrontata sul piano della pura dottrina legislativa, ma su quello pratico, positivo, appurando la convenienza, allo stato delle leggi, della introduzione del divorzio in Italia⁹¹.

Nel suo accorato intervento, Salandra proseguì poi ammonendo che con l'introduzione del divorzio si sarebbe fatto un grosso favore alla Chiesa, perché le famiglie italiane "saranno rigettate nel grembo della Chiesa cattolica, alla quale esse chiederanno la perennità del vincolo, che non troveranno più garantita dalla legge civile"⁹²; soprattutto, prese di mira i socialisti, propugnatori delle istanze divorzistiche, accusandoli di incoerenza, volendo loro stessi distruggere l'unica istituzione socialista esistente nelle leggi italiane, cioè la famiglia indissolubile, e sottolineando l'inopportunità del divorzio

"imperocché la democrazia moderna ha ben altro da fare che affannarsi dietro una riforma la quale non riguarda, non interessa che una sola parte, e non la migliore, delle classi superiori e medie della società nostra, ed alla quale sono completamente indifferenti, per non dire completamente ostili, le grandi masse popolari"⁹³.

Né si limitò alle considerazioni di natura politica. Scendendo, infatti, nel dettaglio del progetto di legge, ne sottolineò le numerose incongruenze:

"L'on. Villa, dopo aver deplorato con eloquenti parole i mali dello stato di separazione, specialmente per l'esempio del mal costume che può dare ai figliuoli, chiede che lo stato di separazione duri per cinque anni, quando vi sono i figliuoli, per essere poi sostituito dal divorzio, allorché la riconciliazione sia impossibile; in guisa che, dopo aver dato l'esempio del mal costume nel matrimonio e quello del mal costume nella separazione, si completi l'educazione dei figliuoli con l'esempio del mal costume del divorzio"⁹⁴; e più oltre: "quando egli mi consente il divorzio in seguito ad ogni maniera di separazione, mi ammette implicitamente anche il divorzio in seguito alla separazione

⁹⁰ Cfr. *Svolgimento della proposta Villa*, in *Atti del Parlamento italiano*, ult. cit., p. 849.

⁹¹ *Ivi*, p. 850.

⁹² *Ibidem*.

⁹³ *Ivi*, p. 852.

⁹⁴ *Ivi*, p. 853.



per mutuo consenso, il che vuol dire il divorzio per mutuo consenso⁹⁵.

Data la gravità della questione, Salandra reclamava una decisa presa di posizione del governo, e concludeva il suo intervento con un impegno solenne:

“Per ora, con piena coscienza di galantuomo e di padre, mi ribellerò assolutamente a che si sancisca una riforma, la quale sarebbe probabilmente vantaggiosa per molti o pochi che siano della presente generazione, ma che accrescerebbe senza dubbio le infinite miserie materiali e morali che affliggono l’infanzia italiana⁹⁶.”

Il ministro di grazia e giustizia Bonacci, invitato dal Salandra a chiarire la posizione del governo, si trovò ben presto in difficoltà, consapevole che nell’atteggiamento del governo sulla delicata questione si cercava, in realtà, un indizio dei criteri direttivi dello stesso intorno alla questione, delicata e assai sentita, delle relazioni dello Stato con la Chiesa. Dal canto suo, egli precisò di non avere alcunché contro il divorzio, inteso come istituto di eccezione, come rimedio a condizioni di patologia sociale, da tenere distinto, quindi, dal “divorzio facile, effrenato, rimesso alla volontà dei coniugi, effetto e causa di corruttela dei costumi⁹⁷”; il divorzio per poche cause determinate, come previsto dal disegno Villa, era, per il ministro, pienamente conforme al diritto naturale e alla legge civile italiana, e per nulla offensivo del sentimento religioso della popolazione, dato che la dottrina della Chiesa sulla indissolubilità del vincolo era sicuramente meno rigorosa di quella regolata dal codice civile.

Ma Bonacci ne faceva una questione di opportunità:

“Per affrontare una questione così importante e così delicata, che solleverà lunghe e gravissime discussioni, per trovare la formula esatta, (...) occorre la massima calma e serenità; bisogna che il Governo, il Parlamento e il paese, abbiano l’animo libero da imperiose e più urgenti preoccupazioni. (...) A me pare invece che nell’animo di tutti si agitino questioni di altra natura e più urgenti; questioni finanziarie, questioni economiche, questioni di ordinamento interno⁹⁸.”

⁹⁵ *Ibidem*.

⁹⁶ *Ivi*, pp. 853-854.

⁹⁷ *Ivi*, p. 856.

⁹⁸ *Ibidem*.



Ciò detto, pur non opponendosi alla presa in considerazione della proposta, invitò l'on. Villa a considerare se non fosse meglio rinviare la proposta ad un momento più opportuno, magari approvando prima la legge sulla precedenza obbligatoria del matrimonio civile da lui stesso ripresentata recentemente all'attenzione della Camera.

Le parole del guardasigilli provocarono la reazione sdegnata dell'on. Villa, che nella sua replica apostrofò pesantemente il ministro stesso, dichiarando al contempo solennemente di voler mantenere ferma la sua proposta:

"Io comprendo l'onorevole Salandra quando mi viene a dire, da avversario convinto, che la riforma da me proposta urta contro lo spirito del paese: e allora discuto; ma quando mi si viene a dire che la proposta é buona, é utile e giusta, ma che oggi abbiamo altro a fare, ed altre preoccupazioni ci premono, allora, mi si permetta di dirlo, mi sento veramente umiliato. Ma siamo noi ridotti a tale che, per una povera questione di Banche frodate e di amministratori infedeli, non si abbia più la forza, mentre i nostri magistrati applicano la legge, di fare il nostro cammino? Abbiamo tempo per far tutto. (...) Io dichiaro solennemente che mantengo la mia proposta"⁹⁹.

Ma anche questa volta per il deputato piemontese ci fu soltanto la platonica soddisfazione della presa in considerazione. La proposta, non diversamente da quelle che la avevano preceduta, non giunse mai in discussione. Lo scandalo della Banca Romana, infatti, nei mesi successivi attirò e concentrò su di sé l'attenzione del Parlamento, e segnò il destino dell'ultima proposta dell'on. Villa.

10 – L'inizio del nuovo secolo e il rinnovato entusiasmo divorzista. Il progetto Berenini-Borciani (1901)

Dopo il fallimento dell'ultimo progetto dell'on. Villa, presentato al termine del 1892 e mai giunto in discussione, per qualche anno in Parlamento non si sentì più parlare di divorzio, almeno in termini di proposte legislative.

⁹⁹ *Ivi*, p. 857. Il riferimento evidente, nelle parole del Villa, era allo scandalo della Banca Romana, che proprio in quell'inizio del 1893, all'esito dell'inchiesta che il governo era stato costretto ad ordinare dopo un'accesissima discussione in sede parlamentare, stava venendo a galla in tutta la sua drammaticità, coinvolgendo uomini politici e alti funzionari della pubblica amministrazione, e ponendo in forte imbarazzo il governo Giolitti, che travolto da accuse e sospetti, sarebbe poi stato costretto a dare le dimissioni nel dicembre di quello stesso anno.



Gli ultimi anni del secolo furono, infatti, caratterizzati da una lunga crisi politica e da profonde mutazioni sociali, e la questione del divorzio restò sopita in attesa di tempi maggiormente propizi¹⁰⁰.

Ciononostante, la discussione rimase aperta, come testimoniano le aspre polemiche che in quegli anni infiammarono il Paese, coinvolgendo nomi illustri della dottrina, del mondo politico e letterario, nonché della magistratura, divisa principalmente di fronte al problema della delibazione dei divorzi esteri (di stranieri o di ex-italiani)¹⁰¹.

Da parte dei fautori dell'introduzione del divorzio si moltiplicarono gli studi sulle origini dell'istituto e sulla sua applicazione presso i popoli antichi; si esaminarono criticamente le esperienze desumibili da quei Paesi in cui vigeva il divorzio, specialmente quelli più vicini come tradizione giuridica e culturale; si studiò l'influenza che il divorzio avrebbe avuto sulla posizione giuridica e sociale della donna e sulla sua emancipazione¹⁰²; si addussero, soprattutto, una serie di statistiche in tema di separazioni coniugali, coppie concubinarie, figli illegittimi, uxoricidi e

¹⁰⁰ Negli ultimi anni del secolo si verificò un imponente sviluppo economico e sociale, il cui impatto sul quadro politico fu dirompente, provocando la crisi della classe dirigente liberale, eccessivamente chiusa su una linea di intransigente difesa dei vecchi equilibri e incapace di qualsiasi apertura nei confronti del nascente movimento operaio. Dopo la caduta del governo Crispi (1897) e la violenta crisi politico-istituzionale del 1898, culminata con l'avvento al potere del governo reazionario del generale Pelloux, nelle elezioni del 1900 vi fu una netta inversione di tendenza, con l'affermazione della coalizione di Sinistra (formata da democratici, repubblicani, socialisti e liberali), che riportò al governo il vecchio Zanardelli, uomo della Sinistra liberale, da sempre favorevole al divorzio.

¹⁰¹ Si andava diffondendo, per aggirare l'assenza del divorzio nella nostra legislazione, l'escamotage, basato su una prassi giurisprudenziale che ammetteva il riconoscimento in Italia del divorzio tra stranieri, in base al quale i cittadini italiani che volevano ottenere il divorzio si trasferivano all'estero per ottenerne la cittadinanza straniera ed il divorzio, da far poi riconoscere in Italia. In proposito cfr. **C.F. GABBA**, *Il divorzio dei cittadini italiani all'estero*, Tip. S. Lapi, Città di Castello, 1901; **P. ESPERSON**, *Il divorzio nei rapporti internazionali: considerazioni sulla sentenza della Cassazione di Torino 21 novembre 1900*, Società Editrice Laziale, Roma, 1901; **ID.**, *Ancora sulle eseguibilità in Italia delle sentenze straniere di divorzio*, Società Editrice Laziale, Roma, 1907; **P. OTTOLENGHI**, *La seconda Convenzione dell'Aja e la domanda di exequatur in Italia delle sentenze straniere di divorzio*, Società editrice libraria, Milano, 1907.

¹⁰² Proprio sul finire dell'Ottocento nacque e si diffuse il movimento emancipazionista della condizione della donna, che, soggetta alla autorizzazione maritale e in generale alla potestà del marito, si trovava ancora in una posizione di piena dipendenza giuridica ed economica. Il divorzio venne così assunto dalle emancipazioniste come un momento importante del più generale processo di avanzamento della condizione femminile, e come tale, assiduamente difeso e rivendicato.



reati contro la famiglia, finalizzate a dimostrare la necessità della istituzione del divorzio¹⁰³.

A questa intensa attività fecero riscontro la totale chiusura e l'esplicita contrarietà di quella società alto-borghese e nobiliare, rappresentata da professori, avvocati e magistrati, di indole spiccatamente conservatrice e ostile al divorzio, la quale nella saldezza del coniugio individuava il fondamento e la garanzia dell'autorità, ravvisando, di contro, nel divorzio un pericoloso elemento di rottura di un certo ordine di privilegi e prerogative tradizionalmente di propria spettanza.

Con l'inizio del nuovo secolo si tornò, tuttavia, a parlare della questione della introduzione del divorzio.

Il governo Zanardelli sembrava, difatti, garantire una legislazione più progressista rispetto alle precedenti ed un orientamento politico del Paese in senso maggiormente democratico; soprattutto lo stesso primo ministro era stato, ed era, un convinto sostenitore del divorzio¹⁰⁴.

L'insieme di tali circostanze favorì, in quei primi anni del XX secolo, un rinnovato entusiasmo divorzista, destinato a sfociare in una nuova serie di proposte di legge per l'introduzione dell'istituto.

Peraltro, se nell'ultimo ventennio del secolo precedente la battaglia divorzista era stata sostenuta e portata avanti in modo prevalente dalle Sinistre liberali, con il nuovo secolo l'iniziativa passò decisamente nelle mani dei socialisti, da poco rappresentati in Parlamento, ma forti del sostegno della classe operaia e in genere del proletariato, ansioso di un rinnovamento e di una generale evoluzione della società capace di abbattere il muro dei privilegi detenuti dal blocco nobiltà-borghesia¹⁰⁵.

¹⁰³ Particolarmente significativa la statistica relativa alle separazioni pronunciate, da dove appariva evidente l'aumento delle percentuali specie dopo il 1885. In particolare, tra il 1896 e il 1900 erano state presentate complessivamente 9040 domande di separazione, di cui solamente 3899 erano state accolte. La statistica è riportata da **A. COLETTI**, *Il divorzio in Italia*, cit., p. 58.

¹⁰⁴ Allo Zanardelli, allora ministro guardasigilli nel governo Depretis, si doveva la paternità del progetto di legge per l'introduzione del divorzio, quarto della serie, presentato nel 1883 e, come precedentemente ricordato, mai giunto in discussione. Sul punto, vd. *supra*, § 6.

¹⁰⁵ In realtà, il partito socialista –pur offrendo il proprio sostegno alla battaglia per il divorzio, inserito nel quadro di una più ampia programmazione riformista tesa ad un totale risanamento della corrotta società borghese– mantenne sempre ufficialmente un certo distacco, nel timore di essere coinvolto in una campagna che avrebbe potuto cagionargli l'antipatia delle masse operaie, interessate alla risoluzione di problemi più immediati di quello del divorzio. Tale distacco ufficiale fu evidente quando Berenini, in pieno dibattito parlamentare, a chi chiedeva la ragione per cui i socialisti, che soprattutto si interessavano della tutela, della difesa, del miglioramento delle classi proletarie, si



Decisi a sfruttare il momento politico favorevole, il 9 marzo 1901 gli onorevoli Berenini e Borciani presentarono alla Camera un nuovo progetto di legge sul divorzio (firmato anche da altri 36 deputati di varie parti politiche), di cui la Camera si occupò il 6 dicembre successivo¹⁰⁶.

Tale proposta si presentava in maniera decisamente più articolata e innovativa rispetto a quelle che l'avevano preceduta, e prevedeva, in particolare, un sensibile ampliamento delle cause del divorzio. Sulla base dell'art. 2, difatti, lo scioglimento del matrimonio poteva essere chiesto per: "a) la condanna alla pena dell'ergastolo o a quella della reclusione non inferiore ad anni 10 per delitto comune; b) l'interdizione per infermità di mente durata oltre tre anni e giudicata insanabile; c) l'impotenza manifesta e perpetua sopravvenuta durante il matrimonio; d) la separazione personale: 1° dopo trascorsi cinque anni se vi sono figli e tre se non ve ne sono a datare dalla omologazione del verbale di separazione consensuale o dal passaggio in giudicato della sentenza, che pronunciò la separazione; 2° anche prima dei detti termini, quando o un lungo periodo di separazione di fatto precedente alla separazione legale o gravi ed eccezionali circostanze tolgano, a giudizio del tribunale, ogni speranza di riconciliazione".

Il successivo art. 3 ampliava le cause di separazione personale, comprendendovi, oltre quelle previste dagli artt. 149, 150, 151, 152 del codice civile, le cause specifiche di divorzio previste dall'art. 2, nonché "le infermità ributtanti, incurabili e trasmissibili ed in genere tutti quei fatti di indole grave, che turbano così profondamente l'unione coniugale da rendere pericolosa o incompatibile la convivenza dei coniugi"¹⁰⁷.

L'art. 4 riproduceva la norma, già prevista nei progetti Villa, in base alla quale, tranne nel caso di colpa di entrambi i coniugi, "il coniuge, per colpa del quale fu pronunciata la separazione personale, o che incorse

facevano promotori di una legge di cui avrebbero beneficiato principalmente i rappresentanti della classe borghese, rispose negando che la sua proposta venisse presentata sotto la veste politica del partito. Tuttavia, proprio la enorme potenzialità disgregatrice dell'ordine costituito rappresentata dal partito socialista spinse, negli anni successivi, ad una alleanza politica fra cattolici e liberali conservatori in funzione appunto antisocialista, alleanza che ebbe un peso decisivo anche sulla questione del divorzio. Sui rapporti tra il socialismo e la propaganda divorzista agli albori del XX secolo si rinvia E. FEDERICI, *Divorzio e socialismo*, Emiliani, Venezia, 1902 spec. p. 137 ss.

¹⁰⁶ *Disegno di legge Berenini-Borciani*, in *Atti del Parlamento italiano*, Camera dei Deputati, XXI Legislatura, Sessione 1900-1901, *Documenti etc.*, n. 369.

¹⁰⁷ In tal modo anche quest'ultimo gruppo di fatti diveniva, indirettamente, causa di divorzio (quando, cioè, la separazione personale pronunciata in base ad essi avesse assunto le caratteristiche di cui all'art. 2, *sub d*).



nella condanna che dà titolo a domandare lo scioglimento del matrimonio, non sarà ammesso a chiedere per tali cause il divorzio”.

Era, invece, eliminata la norma sul divieto di matrimonio tra il coniuge adultero e il complice, ritenuta ingiustamente punitiva, mentre veniva ribadita la nullità della rinuncia al diritto di chiedere il divorzio o la separazione personale (art. 24).

Dai vari progetti Villa erano anche mantenute le previsioni relative al “Consiglio di famiglia” (artt. 12-14) e alla possibilità per il tribunale di stabilire, nel caso di bisogno di uno dei coniugi, una pensione alimentare a carico dell’altro (art. 7).

Di fondamentale importanza, poi, l’art. 9 del progetto, che facendo venire meno con lo scioglimento del matrimonio gli impedimenti previsti dal codice civile, attribuiva ai genitori divorziati la facoltà di riconoscere i figli adulterini (e, dunque, di legittimarli).

Nella relazione che accompagnava la proposta l’on. Berenini precisò che quello in discussione non era un problema religioso o giuridico, ma unicamente un problema sociale, perché “il matrimonio male assortito, oltre alla infelicità dei coniugi e anche per effetto di questa, ha la sua più deleteria ripercussione nell’ordinamento sociale”¹⁰⁸.

Attribuire una giusta facoltà, secondo Berenini, non equivaleva certo a costringere nessuno a farne uso:

“Il divorzio non sarà mai stimolo allo scioglimento del matrimonio più che non sia freno al delitto la pena. Divorzieranno coloro, che oggi disorganizzano in forma irregolare e tanto più pericolosa la famiglia o accettano il meno peggio della separazione personale, che vincola la libertà, senza i benefici della convivenza e determina le peggiori sozzure. Ma i felici del matrimonio, obbedendo ad una legge psicologica immutabile, non vorranno uscire dal paradiso, ove ebbero la fortuna e l’abilità di penetrare, ove vivono lieti, per cercare la ventura di inevitabili dolori”¹⁰⁹.

La proposta fu svolta alla Camera dall’on. Berenini nella tornata del 6 dicembre 1901¹¹⁰.

Secondo il deputato socialista il provvedimento si ispirava all’interesse sociale ed aveva come scopo “la tutela e la difesa della famiglia da ogni genere di insidia che ne turbi, ne molesti e ne adulteri il

¹⁰⁸ *Ivi*, p. 3.

¹⁰⁹ *Ivi*, pp. 4-5.

¹¹⁰ *Svolgimento della proposta Berenini-Borciani*, in *Atti del Parlamento italiano*, Camera dei Deputati, XXI Legislatura, Discussioni, Sessione 1900-1901, vol. VII, pp. 6475-6484.



fine e le idealità”¹¹¹. Infatti il divorzio, contrariamente a quanto comunemente affermato dai suoi denigratori, non attentava alla integrità della famiglia, ma anzi serviva a rinsaldarne le basi, dato che esso null’altro era se non il riconoscimento giuridico di uno stato di fatto già esistente; proprio per questo andava a proteggere la comunità familiare disgregata e ormai incapace di raggiungere i propri fini, realizzando in forma compiuta lo scopo cui la separazione cercava invano di assolvere.

Rivolgendosi, poi, agli oppositori dell’istituto, che reputavano gli italiani non pronti per una tale riforma, l’on. Berenini li invitava non a chiedere ai sostenitori del divorzio la dimostrazione di tale maturità, ma a dimostrare loro

“la inferiorità degli italiani in confronto agli altri popoli, oppure la superiorità immensa degli italiani in confronto degli altri popoli, in quanto essi, avendo sorpassato lo stadio della civiltà contemporanea, sieno diventati superiori agli altri popoli civili per modo che inutile divenga il rimedio quando la causa del male é scomparsa (...). Ma quando non dimostrate tale inferiorità o superiorità del popolo italiano, se é vero che anche in Italia matrimoni che si dissolvono ce ne sono tutti i giorni, che lo scempio di ogni virtù, di ogni onore e di ogni dignità avviene così in Italia come altrove, la ragione di provvedere c’è anche per noi”¹¹².

Prendeva poi la parola l’on. Emilio Bianchi per opporsi alla presa in considerazione della proposta¹¹³. All’uopo faceva notare come esistessero riforme più urgenti e più utili del divorzio, quali la comunione degli utili tra i coniugi o la precedenza del matrimonio civile su quello religioso; sarebbe stato, poi, poco saggio aggravare il dissidio esistente con la Chiesa senza una ragione valida, tenendo conto che la maggioranza degli italiani era cattolica e avrebbe visto nel divorzio un’offesa alla religione.

¹¹¹ *Ivi*, p. 6476.

¹¹² *Ivi*, p. 6479.

¹¹³ E. Bianchi aveva pubblicato nel 1879, in occasione del primo progetto presentato dall’on. Morelli, un libro, dal titolo *Considerazioni sopra il progetto di legge presentato al Parlamento italiano*, nel quale si era dichiarato favorevole al divorzio. Tuttavia “lo spettacolo miserando che il divorzio ha dato in Francia ed i risultati sfavorevoli che quell’istituto presenta per la pubblica morale” (cfr. *Svolgimento della proposta Berenini*, in *Atti del Parlamento italiano*, ult. cit., p. 6481) lo avevano fatto ricredere, tanto da far levare decisa la sua voce contro la presa in considerazione della proposta avanzata dagli onorevoli Berenini e Borciani.



Per l'on. Bianchi era poi inconcepibile l'estensione delle cause di divorzio fino a comprendervi le sventure e perfino le infermità incurabili, poiché costituirebbe

“un alterare lo scopo e la natura del matrimonio, perché il matrimonio suppone il sacrificio e la reciproca assistenza, e se ammettete che il coniuge sano possa abbandonare il coniuge infermo, e possa abbandonarlo perché infermo, venite a proclamare una teoria egoistica, non accettabile”¹¹⁴.

Il ministro di grazia e giustizia Cocco Ortù si dichiarò favorevole al progetto, pur esprimendo qualche riserva sulla eccessiva ampiezza delle cause di divorzio in esso previste; poiché, infatti, la riforma andava ad incidere sull'ordine delle famiglie, sarebbe stato prudente non allargare troppo

“le cause di eccezione al principio, consacrato nel codice civile, della indissolubilità del matrimonio, ed insieme circondare l'istituto del divorzio di tutte le cautele che valgano ad evitare ogni pericolo di frode e di leggerezza”¹¹⁵.

Dalla Commissione chiamata a discutere sul progetto, formata da otto membri favorevoli in massima alla riforma e di uno solo decisamente contrario, uscirono due relazioni, una di maggioranza e una di minoranza, firmata quest'ultima dall'on. Scalini, che furono presentate alla Camera il 24 gennaio 1902.

Nella relazione di maggioranza, affidata allo stesso Berenini, si rilevava come la riforma fosse ormai matura non solo per le mutate condizioni oggettive della società, ma anche e soprattutto per l'accrescersi delle conseguenze negative derivanti dai matrimoni falliti; anzi, si sottolineava il fatto che il divorzio non solo avrebbe posto un termine alle conseguenze di tali matrimoni, ma soprattutto avrebbe agito come contro stimolo alle unioni affrettate e leggere. Nell'interesse della società era certamente meglio, infatti, “sciogliere ciò che è malamente congiunto, che tenere forzatamente congiunto ciò, che per ragione propria dei componenti, è già virtualmente disciolto”¹¹⁶.

¹¹⁴ *Ivi*, p. 6482.

¹¹⁵ *Ivi*, p. 6483.

¹¹⁶ Cfr. *Relazione della maggioranza*, in *Atti del Parlamento italiano*, Camera dei Deputati, XXI Legislatura, Sessione 1900-1902, *Documenti etc.*, c. n. 369-A, p. 5. In particolare, secondo Berenini, le statistiche accertabili delle separazioni personali e della filiazione illegittima, della delinquenza coniugale, familiare e affine, delle torture domestiche



Per quanto riguardava lo specifico del progetto, la Commissione rilevava la necessità di coordinare l'istituto del divorzio con quello della separazione personale (in modo che soltanto la sentenza di separazione passata in giudicato potesse essere titolo a chiedere il divorzio), così da eliminare ogni ragionevole dubbio che il tempo avrebbe potuto sanare la piaga e produrre una riconciliazione tra i coniugi; riconosceva, inoltre, una notevole tutela economica ai figli, stabilendo a loro favore il trasferimento in proprietà della metà dei beni di ciascun coniuge (art. 7, c. 1).

Contrario al progetto si dichiarò il solo on. Scalini, per il quale il divorzio costituiva un attentato alla stabilità della famiglia, proveniente da una minoranza borghese nostalgica del laicismo risorgimentale, a danno della massa del popolo non abbiente e bisognosa di ben altre riforme; e forte delle sue convinzioni non esitò a sfidare il partito socialista, che tanto si agitava per il divorzio, a ricorrere ad un referendum popolare su quel problema:

“Se il partito che ha scritto nel suo programma il referendum e che non rifugge dal chiederlo perfino nelle questioni dove é impossibile far credito alla competenza popolare, se questo partito si attentasse di invocare il referendum di tutti gli italiani maggiorenni, la causa dei divorzisti subirebbe una tale sconfitta da far abbandonare la proposta almeno per dieci anni”¹¹⁷.

L'on. Scalini allegava, poi, alla sua relazione l'elenco dei ricorsi, memoriali, telegrammi e petizioni di vescovi, associazioni cattoliche e gruppi di privati cittadini, pervenuti alla Camera contro la proposta Berenini, onde dimostrare come la maggior parte del Paese fosse schierata su posizioni decisamente contrarie alla introduzione del divorzio¹¹⁸.

spesso non ufficialmente confessate, denunciavano chiaramente l'esistenza del problema e rendevano indifferibile una sua risoluzione, che venisse a “liberare le vittime, punire i colpevoli e proteggere la prole innocente” (*ibidem*). Con parole invero non prive di qualche retorica, egli ammoniva “essere il divorzio la valvola di sicurezza delle unioni infelici, il parafulmine delle bufere coniugali, lo strumento di epurazione che separa il lollio dalla spica e rinsalda le basi della famiglia degna del nome e dell'altissimo ufficio morale e sociale” (*ivi*, p. 6).

¹¹⁷ Cfr. *Relazione della minoranza*, in *Atti del Parlamento italiano*, Camera dei Deputati, XXI Legislatura, Sessione 1900-1902, *Documenti.*, c. n. 369-A, p. 16. L'opposizione al divorzio, sosteneva Scalini “é, dunque, al principio ed alla opportunità, perché vogliamo anzitutto che la coscienza italiana reclaims il divorzio, neghiamo che essa sia preparata per farne un uso ragionevole” (*ivi*, p. 17).

¹¹⁸ Significativamente, l'elenco comprendeva ben 73 ricorsi contrari e solo 7 favorevoli; il che, secondo il Coletti, fa sorgere il sospetto di una qualche manipolazione di dati (A. COLETTI, *Il divorzio in Italia*, cit., p. 64). Lo stesso Coletti ricorda l'impegno immediato



Il progetto, ancora una volta, decadde per la chiusura della sessione parlamentare, senza essere giunto in discussione. A mitigare la delusione dei proponenti giunse, tuttavia, l'impegno preso dal primo ministro Zanardelli di presentare in tempi rapidi un nuovo disegno di legge divorzista, patrocinato dal governo.

11 – Il progetto Zanardelli-Cocco Ortu (1902)

Nel discorso della Corona, che il 20 febbraio 1902 inaugurava la seconda sessione della legislatura, il sovrano Vittorio Emanuele III espresse l'intenzione del governo di "temperare, in armonia col diritto comune delle altre nazioni, l'ideale principio della indissolubilità del vincolo", e al tempo stesso, di conservare "la stretta separazione dell'ordine civile dall'ordine religioso"¹¹⁹.

Tale dichiarazione scatenò accese polemiche, sia in Parlamento che fuori, fino alla presa di posizione ufficiale a favore del divorzio del primo ministro Zanardelli. Questi, ricordando il parere ampiamente favorevole ottenuto in commissione dall'ultimo progetto presentato dagli onorevoli Berenini e Borciani, il quale, malgrado le agitazioni promosse al riguardo dall'episcopato e dal clero, impediva al governo di accantonare la questione, preannunciò la presentazione di un nuovo apposito disegno di legge d'iniziativa governativa.

Nel frattempo la Camera, su richiesta dell'on. Berenini, aveva acconsentito nella seduta del 14 giugno 1902 a riprendere l'esame del suo progetto allo stato di relazione. Ma ad esso, come annunciato, si sovrappose, il 26 novembre successivo, il disegno di legge d'iniziativa del

della Chiesa nel fronteggiare la nuova minaccia divorzista, riportando un'allocuzione del pontefice Leone XIII del 16 dicembre 1901, contenente un appello agli uomini politici e ai legislatori italiani, in cui si leggeva: "Noi non solo ammoniamo, ma supplichiamo per quanto hanno di più caro e di più sacro, tutti coloro dalla cui deliberazione dipende il disegno di legge sul divorzio, che desistano dall'impresa. (...) Voler ridurre le nozze cristiane a cose, che per diritto civile si contrattano e si risolvono, è grande e pernicioso errore"; nonché una lettera del cardinal Paracchi a tutti i vescovi ed arcivescovi d'Italia, in cui si invitava a svolgere capillarmente la propaganda antidivorzista: "Codesto insegnamento, impartito al popolo nelle Chiese, in forma piana ed agevole, specialmente nei catechismi, sia proclamato dalla stampa, così nei giornali che negli opuscoli. Importa che sul gravissimo problema tutti siano istruiti, piccoli e grandi". Per maggiori ragguagli, cfr. **A. COLETTI**, *Il divorzio in Italia*, cit., pp. 64-65.

¹¹⁹ *Discorso del Re Vittorio Emanuele III alla Corona*, 20 febbraio 1902, in *Atti del Parlamento italiano*, Camera dei Deputati, XXI Legislatura, II Sessione, 1902-1904, *Documenti etc.*, vol. I, c. n. 809.



primo ministro Zanardelli e del guardasigilli Cocco Ortu, contenente "Disposizioni sull'ordinamento della famiglia", che era diviso in due parti, la prima relativa al divorzio ("Condizioni per sciogliere il matrimonio"), la seconda relativa invece alla tutela giuridica "Dei figli nati fuori del matrimonio" e alla ricerca della paternità¹²⁰.

Per la parte riguardante lo scioglimento del matrimonio si trattava di un progetto molto più cauto e misurato di quello presentato, appena un anno prima, dai deputati Berenini e Borciani; un progetto sostanzialmente indissolubilista, in cui il divorzio veniva configurato come rimedio eccezionale per le sole ipotesi più gravi, in cui la permanenza del vincolo avrebbe costituito una manifesta assurdità.

Nelle intenzioni del ministro proponente, in specie, il divorzio non andava visto come surrogato o concorrente della separazione personale, ma come completamento facoltativo ed eventuale della stessa. I coniugi in dissidio avrebbero dovuto, dunque, preventivamente esperire il ricorso alla separazione giudiziale, e solo in un secondo momento, trascorso il tempo di separazione previsto dalla legge e perdurando i motivi di contrasto, sarebbe stato loro possibile ottenere il divorzio.

In coerenza con tale impostazione di fondo, l'art. 2 del progetto stabiliva che lo scioglimento del matrimonio poteva essere domandato quando la separazione era stata pronunciata: "a) per adulterio; b) per volontario abbandono; c) per eccessi, sevizie, minacce ed ingiurie gravi; d) per condanna all'ergastolo, o alla reclusione per un tempo superiore ai venti anni, tranne il caso che la sentenza sia anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ne fosse consapevole".

Si riconosceva, quindi, la possibilità di ottenere il divorzio soltanto a seguito di separazione giudiziale per colpa, mentre non aveva rilevanza a tal fine la separazione consensuale (tuttavia, l'art. 5 estendeva gli effetti degli artt. 1-2 anche all'ipotesi di separazione consensuale, qualora durante la medesima uno dei coniugi fosse stato condannato per adulterio, ovvero all'ergastolo o alla reclusione per oltre venti anni)¹²¹.

In base all'art. 3 la domanda di divorzio poteva essere presentata "dopo un anno dal giorno in cui la sentenza di separazione é divenuta irrevocabile, se non vi sono figli, e dopo tre anni se ve ne sono". Erano,

¹²⁰ *Disegno di legge Zanardelli*, in *Atti del Parlamento italiano*, Camera dei Deputati, XXI Legislatura, II Sessione, 1902-1904, *Documenti etc.*, vol. IV, c. n. 207.

¹²¹ Le cause di divorzio, coincidendo sostanzialmente con quelle ammesse dal codice civile per la separazione, erano state dunque sensibilmente ridotte rispetto alla proposta Berenini-Borciani, ponendo così il progetto nel solco della tradizione del radicalismo liberale della fine dell'Ottocento.



inoltre, previsti il divieto di chiedere il divorzio per il coniuge in colpa nella separazione (art. 4) e quello di successivo matrimonio tra adultero e complice (art. 8, c. 1). Era, altresì, mantenuta la previsione del Consiglio di famiglia (art. 25), con il compito di esprimere “il suo parere sulla domanda e sul modo di provvedere al mantenimento e alla educazione della prole” (art. 29).

Nella relazione che accompagnava il progetto, Zanardelli indicò le ragioni storiche, giuridiche e morali che richiedevano la riforma:

“il principio della perpetuità del matrimonio fu affermato in massima nel nostro Codice del 1865, che non andò oltre alla separazione. La grande riforma del matrimonio civile impose una sosta. Oggi l’esperienza impone una deroga al principio assoluto, un’eccezione alla regola, in virtù ed in omaggio alla idealità stessa del matrimonio. L’istituto del divorzio é una necessità giuridica, una misura di ordine sociale; é un temperamento, non una violazione del principio dell’indissolubilità, inerente alla natura stessa del matrimonio come istituto civile; non offende la libertà religiosa, ma rivendica allo Stato il dominio nella sfera giuridica, rispettando il dogma in quella delle credenze; ripara il disordine persistente della famiglia ed evita i mali della permanente separazione; garantisce non meno l’interesse dei coniugi, che quello dei figli; oltre a tali ragioni intrinseche, lo giustificano l’esperienza di quasi tutti gli Stati e l’inadeguato mezzo della separazione in Italia”¹²².

Sottolineava, poi, l’eccezionalità del rimedio, che non andava dunque ad intaccare il principio di fondo dell’indissolubilità del vincolo:

“(…) su questo concetto semplice si fonda per noi la legittimità del divorzio: non scinde ciò che é legato, ma constata ciò che é scisso; non costituisce un metodo arbitrario di scioglimento, ma un rimedio imposto da circostanze ineluttabili, immutabili, che rendono impossibili la convivenza, la procreazione, il fine del matrimonio”¹²³.

Malgrado fosse ispirato a criteri restrittivi e sostanzialmente rispettosi dei principi del diritto matrimoniale, il progetto Zanardelli suscitò immediatamente aspre polemiche, anche all’interno della stessa compagine governativa.

Il ministro dei Lavori Pubblici Giusso si dimise per scindere la sua responsabilità morale da quella del governo. Giolitti, ministro dell’Interno,

¹²² *Disegno di legge Zanardelli*, in *Atti del Parlamento italiano*, ult. cit., p. 1.

¹²³ *Ivi*, p. 3.



mantenne una posizione sostanzialmente passiva e distaccata. Decisamente tiepido fu l'appoggio dei socialisti, che solo un anno prima avevano sostenuto il progetto Berenini-Borciani¹²⁴, mentre palesemente ostili si mostrarono non solo i deputati cattolici, ma anche i liberali conservatori, uniti intorno alla figura carismatica di Sidney Sonnino¹²⁵.

Ma, soprattutto, il progetto fu fatto segno di critiche feroci da parte del mondo cattolico, mirate a stroncare sul nascere qualsiasi velleità divorzistica. Ancora una volta le associazioni cattoliche si mobilitarono, raccogliendo e depositando in Parlamento tre milioni e mezzo di firme contrarie al divorzio, mentre i "Comitati permanenti per la lotta al divorzio" creati nelle principali città italiane, inviarono al Parlamento centinaia di petizioni e ricorsi contrari¹²⁶.

Presidente della Commissione parlamentare incaricata di studiare il progetto fu nominato l'on. Antonio Salandra, esponente di punta dell'antidivorzismo laico, il quale, presentando la propria relazione nella seduta del 6 giugno 1903, comunicò soddisfatto il rigetto, con cinque voti contrari contro soli quattro favorevoli, della parte relativa al divorzio.

Nella sua lunga relazione, egli riprese, riassumendole, tutte le argomentazioni che in un trentennio di accesi dibattiti erano state portate avanti dall'antidivorzismo di matrice laica nei confronti dell'istituto.

Secondo Salandra, in particolare, l'opposizione al divorzio andava motivata con ragioni del tutto laiche e civili; bisognava, infatti, tener conto della pessima prova fatta dal divorzio nei Paesi dove era stato in vigore, e dell'ostilità dimostrata dalla maggioranza della popolazione e

¹²⁴ Sulle pagine dell'"Avanti!" L. Bissolati tenne a precisare che il divorzio di per sé non poteva considerarsi una rivendicazione socialista, in quanto i malanni del matrimonio derivavano dall'essere quell'istituto inserito in un sistema economico capitalista; esso era quindi una preoccupazione essenzialmente borghese (tra l'altro inaccessibile al proletariato per ragioni economiche), mentre ai socialisti interessava soprattutto mutare il sistema. In proposito cfr. **A.C. JEMOLO**, *Chiesa e Stato*, cit., pp. 112-113.

¹²⁵ Si è già rilevato come in quegli anni si andasse formando una alleanza fra cattolici e liberali conservatori, avente come obiettivo il mantenimento dell'ordine sociale esistente, minato soprattutto dall'avanzata dei socialisti. Era, quindi, evidente il significato politico dell'opposizione dei liberali conservatori alla proposta dello Zanardelli, come omaggio ai cattolici strenuamente impegnati nella lotta contro il divorzio (e non derivante, quindi, da una convinzione di principio intorno all'inutilità dell'istituto).

¹²⁶ Secondo un attento osservatore delle vicende dell'epoca come A.C. Jemolo "questo disegno mostrò quanto forti fossero le organizzazioni cattoliche, che coprirono il Parlamento di petizioni per la reiezione del progetto, e quanto peso i voti cattolici avessero presso i deputati liberali": **A.C. JEMOLO**, v. *Divorzio*, in *Enciclopedia del diritto (ordinamento italiano)*, XIII, Giuffrè, Milano, 1964, p. 509.



testimoniata dalle tante petizioni pervenute al Parlamento dopo la presentazione del progetto di legge¹²⁷.

Ma soprattutto il divorzio avrebbe avuto, per il relatore, un preoccupante effetto disgregatore dell'ordine sociale, in particolare per ciò che riguardava la posizione della donna, e al riguardo metteva in guardia "contro lo spirito di ribellione, ond'è invasa una parte del mondo femminile, contro tutti gli ordini sociali vigenti e in ispecie contro l'istituto familiare, che più specialmente lo riguarda"¹²⁸.

Salandra, infine, concludeva affermando che, poiché l'istituto del matrimonio indissolubile era stato trasmesso al legislatore dalla coscienza stessa del Paese, e questa in quel frangente si mostrava immutata, si era prodotto all'interno della Camera un movimento di reazione che si traduceva nel non accoglimento della proposta, non essendosi riscontrata né la necessità giuridica, né l'utilità sociale della riforma.

Bocciato in Commissione, anche il progetto Zanardelli - Cocco Ortu non giunse mai in discussione, e la chiusura della sessione parlamentare ne segnò, qualche mese dopo, la decadenza formale¹²⁹.

12. Il divorzio nel periodo giolittiano e il progetto Comandini (1914)

La decadenza del disegno di legge Zanardelli – Cocco Ortu segnò la fine del rinnovato entusiasmo divorzista che aveva caratterizzato gli inizi del XX secolo.

Per diversi anni il Parlamento non fu più chiamato ad occuparsi, in via ufficiale, di progetti di legge sullo scioglimento del matrimonio, pur mantenendo la questione una certa attualità, soprattutto in relazione al problema del riconoscimento in Italia delle sentenze di divorzio straniere¹³⁰.

¹²⁷ *Disegno di legge Zanardelli, Relazione Salandra, in Atti del Parlamento italiano, Camera dei Deputati, XXI Legislatura, Sessione, 1902-1904, Documenti etc.*, vol. IV, n. 207-A, p. 2.

¹²⁸ *Ivi*, p. 4.

¹²⁹ Nell'ottobre dello stesso anno Zanardelli diede le sue dimissioni dalla carica di primo ministro, chiudendo così la sua lunga carriera politica.

¹³⁰ Contro il fraudolento "sistema del divorzio all'estero", che in quegli anni sempre più andava diffondendosi tra le classi sociali più abbienti, si scagliò parte della magistratura, dando così luogo ad una notevole incertezza giudiziaria; né una maggiore chiarezza in materia si ebbe in seguito alla convenzione internazionale dell'Aia del 1902, destinata a regolare i conflitti di legge e di giurisdizione in materia di divorzio e di separazione personale tra gli Stati firmatari. Sul punto, si rinvia a quanto già osservato *supra*, § 10, nt. 100.



L'atteggiamento di sostanziale disinteresse mantenuto al riguardo dal governo Giolitti e la presenza sempre più massiccia dei cattolici nella vita politica del Paese, tale da influenzare considerevolmente le scelte del governo stesso, costituirono un ostacolo insormontabile per le aspirazioni dei fautori dell'istituto.

Nel febbraio 1904 una richiesta dell'on. Berenini affinché la questione fosse nuovamente messa all'ordine del giorno fu respinta dalla maggioranza della Camera.

Nel novembre successivo, nella discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona che inaugurava la nuova legislatura, Giolitti fece eliminare ogni riferimento al divorzio, e di fronte alle proteste del socialista Ferri che accusava il governo di un eccessivo ammorbidimento nei confronti dei cattolici, egli replicò deciso invitando i socialisti ad una maggiore coerenza politica e chiarendo, con notevole abilità diplomatica, la sua posizione sul divorzio:

"(...) personalmente non trovo assolutamente nulla di male nel divorzio: credo che sia un istituto il quale, come esiste in Paesi altamente civili, potrebbe anche essere adottato da noi, senza che ne venisse alcun male. Ma questa è un'opinione mia personale e la Camera passata non era di questa opinione; e siccome i programmi elettorali, compresi quelli dei socialisti, non hanno affatto parlato di questo istituto, così io ho creduto non fosse il caso di parlarne ancora. Se verrà di iniziativa parlamentare la proposta la discuteremo e la Camera giudicherà. Io darò il mio voto personale"¹³¹.

Tale atteggiamento ambigualmente *super partes* fu ribadito dal primo ministro anche nella discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona del 31 marzo 1909, in replica alle accuse rivolte al governo dall'on. Treves di connivenze più o meno esplicite con il movimento clericale italiano:

"Io conosco molte persone che certamente non possono essere accusate di religiosità e non vogliono il divorzio perché non desiderano di modificare l'ordinamento della famiglia. Sarà un pregiudizio, ma quando la maggioranza non lo vuole è segno che il Paese non lo vuole. (...) Vede on. Treves, lei vorrebbe che io presentassi quel disegno di legge e dichiarassi: se non lo approvate me ne vò. Ora lei sa benissimo che io sto a questo posto perché è mio

¹³¹ *Discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona del 1904*, in *Atti del Parlamento italiano*, Camera dei Deputati, XXII legislatura, Sessione 1904-1905, *Discussioni*, vol. I, pp. 214-237.



dovere starvi; ma non posso dichiarare una cosa che sarebbe assolutamente falsa: che cioè non si possa governare l'Italia senza divorzio"¹³².

Il patto Gentiloni (1913) segnò un nuovo colpo alle speranze mai sopite dei sostenitori del divorzio¹³³; e l'assetto parlamentare scaturito dalle elezioni del 1913 (con 228 deputati eletti coi voti determinanti dei cattolici) era tale da stroncare sul nascere qualsiasi rivendicazione che andasse contro i precetti della Chiesa.

Ciononostante, la questione del divorzio fu risolleata nel dibattito parlamentare sul discorso della Corona del 4 dicembre 1913 dal deputato repubblicano Comandini, che inserendo la sua polemica a favore del divorzio nell'ambito di una più vasta critica all'atteggiamento accondiscendente del governo dinanzi alla costante ingerenza del Vaticano nella vita politica del Paese, sottolineò in particolare l'ampiezza ormai raggiunta dal fenomeno dei divorzi all'estero, da parte di coloro che, ovviamente, potevano economicamente permetterselo. Ed infatti, rivolgendosi a Giolitti, Comandini così lo apostrofava:

"On. Giolitti, ella non si é forse avveduta che il divorzio nella nostra legislazione é penetrato, ma soltanto come privilegio di pochi fortunati. (...) Ora perché in Italia dobbiamo avere il divorzio per coloro che hanno denari e deve essere proibito a coloro che non possono spendere?"¹³⁴.

Qualche mese più tardi, il 7 febbraio 1914, l'on. Comandini presentò un nuovo disegno di legge "Per lo scioglimento del matrimonio mediante il divorzio", firmato anche dagli onn. Berenini e Bissolati¹³⁵.

Ricalcando sostanzialmente quelli che lo avevano preceduto, il progetto Comandini ammetteva lo scioglimento del matrimonio mediante

¹³² *Discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona del 1909*, in *Atti del Parlamento italiano*, Camera dei Deputati, XXIII legislatura, Sessione 1909, *Discussioni*, vol. I, pp. 126-135.

¹³³ Come noto, il conte Gentiloni, presidente dell'Unione elettorale cattolica, alla vigilia delle elezioni politiche del 1913 patrocinò un accordo tra cattolici e liberali, in base al quale l'Unione si impegnò a sostenere i candidati liberali che avessero assicurato il loro appoggio ad alcune questioni che stavano particolarmente a cuore alla Chiesa, tra cui la difesa del principio della indissolubilità del matrimonio.

¹³⁴ *Discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona del 1913*, in *Atti del Parlamento italiano*, Camera dei Deputati, XXIV legislatura, Sessione 1913-1914, *Discussioni*, vol. I, pp. 91-104.

¹³⁵ *Disegno di legge Comandini*, in *Atti del Parlamento italiano*, Camera dei Deputati, XXIV Legislatura, Sessione, *Discussioni*, tornata del 12 febbraio 1914, p. 1088 ss.



il divorzio nei soli casi di: "1) condanna di uno dei coniugi all'ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore ai dieci anni per delitto comune; 2) interdizione per infermità di mente durata oltre tre anni e giudicata insanabile; 3) separazione personale dopo trascorsi cinque anni se vi sono figli, e tre anni se non ve ne sono (art. 1)".

L'art. 2 stabiliva una tutela per il coniuge incolpevole impedendo all'altro di chiedere il divorzio; era, inoltre, prevista l'istituzione del Consiglio di famiglia (art. 6-9).

Il progetto non giunse in discussione per una irregolarità procedurale; ma la sua sorte sarebbe stata comunque segnata, ove si consideri il delicato momento politico in cui fu presentato (si era alla vigilia della guerra) e il fatto che nuovo capo del governo era stato nominato Antonio Salandra, da sempre strenuo oppositore dell'istituto.

13 – Il progetto Marangoni-Lazzari (1920): fine di un'epoca

Dopo la guerra si manifestò, evidente, l'esigenza di un qualche intervento riformatore dell'istituto familiare, specie in considerazione del moltiplicarsi, nella tragica confusione di quegli anni, delle situazioni irregolari.

Appariva, inoltre, ormai improcrastinabile una riforma capace di tener conto della emancipazione che la guerra aveva prodotto sulla posizione della donna.

In tale ultima direzione già nel 1919 vide la luce una legge che modificava la condizione giuridica della donna, abrogando l'autorizzazione maritale ed aprendo alle donne le libere professioni e gran parte dei pubblici impieghi¹³⁶

Confidando che i tempi fossero ormai maturi e che l'opinione pubblica, provata dal dramma bellico, fosse finalmente pronta a comprendere l'importanza dell'istituto, anche i fautori del divorzio tornarono alla carica, e il 6 febbraio 1920, a distanza di sei anni dall'ultimo tentativo promosso dal deputato repubblicano Comandini, gli onn. Marangoni e Lazzari, entrambi socialisti, presentarono una nuova proposta di legge per lo scioglimento del matrimonio mediante il divorzio¹³⁷.

¹³⁶ Cfr. Legge 17 luglio 1919, n. 1176.

¹³⁷ Cfr. *Disegno di legge Marangoni-Lazzari*, in *Atti del Parlamento italiano*, Camera dei Deputati, XXV Legislatura, Sessione 1919-1920, *Documenti etc.*, n. 471. Peraltro, mentre veniva presentato il citato progetto di legge sul divorzio, tale istituto era riconosciuto



Secondo tale progetto era ammesso lo scioglimento del matrimonio “nel solo caso in cui esso non risponda al suo scopo fisiologico e sociale della procreazione per l’avvenuta irrevocabile separazione dei coniugi e dopo due anni dal passaggio in giudicato della sentenza relativa” (art. 1)¹³⁸. Alle cause di separazione già previste dal codice civile (artt. 150, 152, 158), erano aggiunte “l’impotenza manifesta e perpetua sopravvenuta durante il matrimonio, la condanna a pena infamante o comunque comportante la detenzione per più di cinque anni, l’infermità mentale riconosciuta inguaribile e che renda impossibile la convivenza tra i coniugi, la malattia trasmissibile, o ripugnante, dichiarata inguaribile e che non possa esser lenita dalle cure dell’altro coniuge” (art. 5).

Il progetto impediva poi che il coniuge colpevole potesse chiedere il divorzio (art. 10), prevedeva il “Consiglio di famiglia” con i tradizionali compiti (artt. 11, 12, 13), e la pensione alimentare a favore del coniuge bisognoso anche se colpevole (art. 16).

Di particolare importanza, poiché incidente su situazioni assai frequenti nel dopoguerra, era poi la previsione che autorizzava a “chiedere senz’altro lo scioglimento del matrimonio, anche non esistendo precedente sentenza di separazione, i mariti che constatino l’adulterio della moglie durante la loro assenza, causata da richiamo alle armi in occasione di guerra, o da doveri sociali in occasione di pubbliche calamità. Ugual diritto spetterà alle mogli costrette ad assentarsi dal tetto coniugale per l’adempimento di alte missioni pubbliche ed umanitarie” (art. 15).

La proposta degli onorevoli Marangoni e Lazzari venne letta e svolta nella seduta del 6 maggio 1920, e l’on. Marangoni, senza dilungarsi troppo nella disamina delle ragioni poste alla base del disegno di legge, si limitò sostanzialmente a far presente l’impellenza della riforma per l’intera popolazione, compreso il proletariato, onde porre un rimedio a tante situazioni drammatiche causate dalla guerra nella vita delle famiglie italiane:

“Che terribile legge per lo scioglimento del matrimonio é stata la guerra! Ha fatto sì che questa riforma si imponesse nei fatti senza temere le opposizioni del partito popolare, che minaccia di insorgere contro la nostra proposta. Ed é per questo che noi, dopo aver sempre considerato il divorzio come un lusso snobistico delle classi

dall’Italia nelle nuove regioni che sino al 1918 erano appartenute all’impero austro-ungarico, il cui ordinamento vigente al momento dell’occupazione italiana prevedeva il divorzio; esso fu mantenuto in vita in tali province sino al 1929, dando così luogo ad una singolare disparità di trattamento con il resto del paese.

¹³⁸ Tale termine, per l’art. 2, era però prolungato a tre anni in presenza di prole.



aristocratiche e privilegiate, ci siamo decisi a proporlo, come abbiamo visto sanguinare il problema fra le fila stesse dei nostri compagni, dei combattenti proletari i quali, tornando dal fronte, trovarono distrutta la propria famiglia ed invocano straziati il nostro aiuto”¹³⁹.

Il governo diede il suo assenso alla presa in considerazione della proposta, e la Camera espresse largamente il suo assenso, eleggendo tramite i suoi uffici otto commissari favorevoli su nove¹⁴⁰.

Nella relazione di maggioranza, affidata allo stesso on. Marangoni, questi additò il divorzio come il solo ed unico istituto giuridico in grado di porre fine al gravissimo problema dello sconvolgimento sociale causato dalla guerra:

“Io mi sento più sinceramente cristiano dei moralisti di princisbecco furibondi a scagliare sassi contro le Maddalene di guerra le quali si sono trovate a combattere anch’esse un’aspra battaglia nell’intimità della loro coscienza, nella solitudine a cui la società le costringeva strappando loro dalle braccia per lunghi anni il marito. (...) Bisogna legalizzare queste unioni, bisogna moralizzare queste famiglie nate da una menzogna giuridica e dalla pretesa di mantenere in vigore, per finzione legale, ciò che nei fatti é disciolto”¹⁴¹.

Era, pertanto, necessario secondo il relatore,

“sanare tante piaghe sanguinanti e dare regolare funzionamento e dignità riconosciuta alle tante famiglie irregolari sorte dall’ingiustizia e dalla deficienza della nostra legislazione e dalla crudeltà dei recentissimi avvenimenti. In nome della felicità propria non si può negare sollievo alla infelicità altrui, in nome di una propria fede non si può precludere, a chi non la condivide, di trovare salvezza nelle leggi dello Stato, il cui spirito di giustizia e di equità dovrebbe sollevarsi al di sopra di ogni convinzione politica o religiosa dei singoli cittadini”¹⁴².

¹³⁹ *Svolgimento della proposta Marangoni-Lazzari*, in *Atti del Parlamento italiano*, Camera dei Deputati, XXV Legislatura, Sessione 1919-1920, *Discussioni*, vol. II, pp. 1964

¹⁴⁰ Nella riunione degli uffici della Camera la proposta Marangoni trovò l’appoggio, oltre che dei socialisti, anche di molti candidati radicali, democratici e combattenti, contro i soli popolari. Unico antidivorzista nominato in Commissione fu l’on. Belotti.

¹⁴¹ *Disegno di legge Marangoni-Lazzari*, Relazione di maggioranza, in *Atti del Parlamento italiano*, Camera dei Deputati, XXV Legislatura, Sessione 1919-1921, *Documenti etc.*, n. 471-A, p. 3.

¹⁴² *Ivi*, p. 4.



Nella relazione di minoranza, l'on. Belotti negò decisamente l'urgenza del divorzio come rimedio necessario a sanare i disordini causati dal conflitto alla compagine familiare: dinanzi agli enormi problemi del dopoguerra, chiedeva Belotti, "chi può pensare seriamente al divorzio?"; meglio era, dunque, mantenere la situazione nello stato attuale, soprattutto per porre un argine al dilagante disordine e all'insofferenza dei propri doveri, sia nel lavoro, sia nella famiglia, che stava caratterizzando gli anni del dopoguerra¹⁴³.

Tuttavia, malgrado l'interesse suscitato dalla questione e l'accoglienza positiva ricevuta dalla maggioranza della Camera, anche questa volta il progetto cadde a causa della anticipata chiusura della sessione parlamentare, nell'aprile del 1921.

Con il fallimento di tale progetto si chiuse un'epoca.

Nel volgere di un cinquantennio erano stati presentati dieci disegni di legge per l'introduzione dello scioglimento del matrimonio senza che si fosse ottenuto alcun esito concreto, se non quello di dimostrare quanto forte fosse la componente cattolica della società e quanto radicata fosse la sua influenza sulla vita politica del paese.

Con l'avvento del fascismo il problema del divorzio fu decisamente accantonato. Anche se nel manifesto del partito il divorzio era stato inserito tra gli obiettivi di valore civile e sociale, una volta salito al potere il regime mise da parte quell'istituto libertario ed anticonformista, troppo in contrasto con la politica mirata al recupero e alla mitizzazione dell'autorità familiare propria dell'epoca che si apriva; e, infatti, il guardasigilli del nuovo regime, Rocco, un anno dopo l'avvento al potere del nuovo regime, affermò, in nome delle nuove dottrine, di "respingere un istituto, come il divorzio, perfettamente individualistico e antisociale, il quale è in perfetto contrasto con tutta la dottrina politica del fascismo, che è essenzialmente, la dottrina della socialità"¹⁴⁴.

¹⁴³ *Disegno di legge Marangoni-Lazzari*, Relazione di minoranza, in *Atti del Parlamento italiano*, Camera dei Deputati, XXV Legislatura, Sessione 1919-1921, *Documenti etc.*, n. 471-B. La relazione dell'on. Belotti fu successivamente pubblicata in veste monografica dallo stesso a. con il titolo *La questione del divorzio in Italia prima e dopo la guerra*, Conti, Bergamo, 1943. Per una ricostruzione complessiva delle differenti posizioni ideologiche manifestate intorno al progetto Marangoni-Lazzari si vedano anche le considerazioni di **A. CICU**, *Divorzio e politica*, scritto nel 1921 ma pubblicato postumo in *Arch. giur.*, LX (1966), p. 1 ss.

¹⁴⁴ Le parole del guardasigilli Rocco si possono leggere in **M. FIORE**, *La vicenda del divorzio in Italia nei progetti di legge*, in *Studi sul divorzio*, a cura della Cattedra di diritto ecclesiastico della Università degli studi di Roma "La Sapienza", Cedam, Padova, 1972, p. 37, nt. 111.



14 – Considerazioni conclusive

Come é noto, la legge 1 dicembre 1970, n. 898, ha introdotto l'istituto del divorzio nella nostra legislazione.

Nei quaranta e più anni trascorsi da allora il divorzio é penetrato profondamente nel costume sociale e nella mentalità della popolazione italiana, e le polemiche che ne accompagnarono l'introduzione costituiscono oggi un ricordo ormai lontano nel tempo; con la singolare conseguenza che parlare, oggi, di divorzio é quasi come parlare di qualcosa che esiste come se fosse sempre esistito.

Ogni istituto giuridico ha, invece, una sua storia, più o meno lunga e risalente nel tempo; e spesso, per comprendere appieno il valore e il significato attuale di un istituto, o semplicemente per averne una contezza il più possibile esaustiva, risulta utile ricercarne le origini, capire come e perché in un determinato momento storico quell'istituto sia stato accolto (o non accolto) all'interno di una determinata legislazione.

Di tale storia si è inteso, perciò, ripercorrere le tappe, limitatamente ad un periodo, quello del cinquantennio successivo alla unificazione nazionale, in cui l'esigenza di una riforma dell'istituto matrimoniale, intesa quanto meno a temperare il principio dell'indissolubilità del vincolo, venne avvertita da molti tra politici, giuristi e scrittori, come testimoniato dai dieci tentativi parlamentari di introduzione del divorzio nell'arco di tempo considerato, i quali, se pure tutti destinati a risolversi in un nulla di fatto, misero in luce l'importanza della questione in quel frangente storico in cui il giovane Stato Italiano poneva le fondamenta del suo futuro edificio.

Sarebbe ora ripetitivo soffermarsi sui motivi che determinarono l'insuccesso di tali disegni di legge.

Il divorzio, in quegli anni, rappresentò indubbiamente un problema al tempo stesso politico, sociale, religioso, nonché un problema di diritto internazionale: troppi problemi per uno Stato ancora debole, retto da fragili equilibri interni, timoroso di un ulteriore aggravamento della frattura con il Vaticano, e che, probabilmente, aveva già prodotto il suo massimo sforzo in materia con l'introduzione del matrimonio civile.

Forse, al riguardo, era nel vero un illustre osservatore delle vicende di quell'epoca, come Arturo Carlo Jemolo, il quale, commentando la mancata introduzione del divorzio in Italia in epoca post-unitaria ne diede una giustificazione quasi fatalistica:



“È veramente significativo che, nel periodo del contrasto più intenso con la Chiesa, della questione romana e dell’anticlericalismo più acceso, nel quale massoneria, socialismo, repubblicanesimo, radicalismo rappresentavano ideologie profondamente ostili ai cattolici assenti dalla vita pubblica, non si riuscì –nemmeno allora– a forzare la volontà della maggioranza introducendo il divorzio civile, perché anche dall’angolo visuale dello Stato, questo istituto (del matrimonio) è retto da interessi superiori di cui le parti non hanno la disponibilità”¹⁴⁵.

Certo é, ad ogni modo, che un ruolo fondamentale nel fallimento dei diversi tentativi parlamentari per l’istituzione del divorzio fu rivestito dalle grandi campagne antidivorziste ispirate dalle gerarchie ecclesiastiche e condotte, principalmente, dalle associazioni cattoliche, che, a più riprese, raccolsero milioni di firme contrarie all’istituto, dimostrando in tal modo inequivocabilmente l’ostilità della popolazione alla riforma. L’introduzione del divorzio, dopo quella del matrimonio civile obbligatorio con il codice civile del 1865, avrebbe del resto portato alla completa laicizzazione dell’istituto matrimoniale e alla sua definitiva sottrazione dalla sfera di influenza della Chiesa.

Ma le stesse autorità laiche conservatrici mantennero sempre, in quegli anni, una ferma contrarietà avverso ogni ipotesi di superamento o temperamento del principio della indissolubilità del vincolo matrimoniale, percependo in ogni ventilata riforma dello stesso “un indesiderato attentato alla stabilità del sentimento tradizionalistico del popolo”¹⁴⁶.

La realtà, probabilmente, è che la società italiana dell’epoca non si rivelò pronta per una riforma di tale portata, ideologica prima ancora che giuridica: una riforma che sarebbe andata ad incidere, con conseguenze difficilmente prevedibili, sopra un’istituzione, quale la famiglia, nella cui saldezza e intangibilità veniva ancora percepita la matrice e il fondamento ultimo dell’autorità costituita (e, dunque, della coesione sociale). Non è un caso che, proprio in ambito familiare, il cinquantennio seguente all’unificazione fu caratterizzato da una “presso che assoluta stazionarietà legislativa”¹⁴⁷, e la stessa giurisprudenza, in sede interpretativa, mantenne posizioni assai conservatrici.

Vano, dunque, risultò in quel tempo ogni sforzo da parte dei fautori del divorzio, volto a scardinare il principio della indissolubilità del vincolo. Sarebbero, invero, occorsi ancora diversi decenni perché, in un

¹⁴⁵ A.C. JEMOLO, *Chiesa e Stato negli ultimi cento anni*, Einaudi, Torino, 1848, p. 443.

¹⁴⁶ A. COLETTI, *Il divorzio in Italia*, cit., p. 22.

¹⁴⁷ P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia (1796-1942)*, cit., p. 181.



contesto globale ormai profondamente mutato, l'istituto potesse fare il suo ingresso nella legislazione del Paese, all'esito di una lunga battaglia in cui, peraltro, i motivi pro e contro adottati dalle parti in conflitto non furono, significativamente, molto diversi da quelli fatti valere, con esito profondamente diverso, in epoca post-unitaria.

Il che, a ben vedere, restituisce un certo interesse agli appassionati dibattiti e alle polemiche che accompagnarono i disegni di legge per l'introduzione del divorzio presentati nel cinquantennio successivo alla unificazione nazionale; e se oggi il legislatore ha operato una scelta favorevole all'istituto ritenendone l'utilità sociale superiore agli svantaggi che da esso possono derivare, resta tuttavia il fatto, per dirla con le parole di un illustre canonista, che

“L' histoire du mariage est celle d'un effort incessant de la loi religieuse, morale ou juridique pour discipliner la vie des couples. On chercherait en vain l' époque, si brève fût-elle, où cet effort devint réussite. Cette leçon d' histoire permet de mieux comprendre les tensions d'aujourd' hui”¹⁴⁸.

¹⁴⁸ J. GAUDEMET, *Le mariage en occident*, Les éditions du cerf, Paris, 1987, p. 464.